

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 113/89 della Commissione, del 19 gennaio 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 114/89 della Commissione, del 19 gennaio 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 115/89 della Commissione, del 19 gennaio 1989, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 5
- Regolamento (CEE) n. 116/89 della Commissione, del 19 gennaio 1989, che adotta il tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine in Spagna 8
- * Regolamento (CEE) n. 117/89 della Commissione, del 19 gennaio 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 2374/79 relativo alla vendita a prezzo ridotto di taluni prodotti del settore delle carni bovine detenuti dagli organismi di intervento a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale 10
- Regolamento (CEE) n. 118/89 della Commissione, del 19 gennaio 1989, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento 12
- * Regolamento (CEE) n. 119/89 della Commissione, del 19 gennaio 1989, che modifica il regolamento (CEE) n. 2514/78 relativo alla registrazione negli Stati membri dei contratti di moltiplicazione delle sementi nei paesi terzi 17
- * Regolamento (CEE) n. 120/89 della Commissione, del 19 gennaio 1989, che stabilisce modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli 19

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Regolamento (CEE) n. 121/89 della Commissione, del 19 gennaio 1989, relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo	25
Regolamento (CEE) n. 122/89 della Commissione, del 19 gennaio 1989, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	27
Regolamento (CEE) n. 123/89 della Commissione, del 19 gennaio 1989, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso	31
Regolamento (CEE) n. 124/89 della Commissione, del 19 gennaio 1989, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	32
Regolamento (CEE) n. 125/89 della Commissione, del 19 gennaio 1989, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	35
Regolamento (CEE) n. 126/89 della Commissione, del 19 gennaio 1989, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dal 2 all'8 gennaio 1989	43
Regolamento (CEE) n. 127/89 della Commissione, del 19 gennaio 1989, relativo alle domande di titoli MCS presentate nei primi dieci giorni del mese di gennaio 1989 nel settore delle carni bovine	45
Regolamento (CEE) n. 128/89 della Commissione, del 19 gennaio 1989, che modifica, a decorrere dal 20 gennaio 1989, i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	46
Regolamento (CEE) n. 129/89 della Commissione, del 19 gennaio 1989, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	48

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

89/43/CEE :

- * **Decisione della Commissione, del 26 luglio 1988, relativa agli aiuti concessi dal governo italiano a ENI-Lanerossi** 52

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CEE) n. 4185/88 del Consiglio, del 16 dicembre 1988, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per talune specie di frutta e succhi di frutta (1989) (GU n. L 368 del 31.12.1988)** 63

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 113/89 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1989

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2401/88 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 18 gennaio 1989;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2401/88 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 96.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 gennaio 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	19,20	124,30
0712 90 19	19,20	124,30
1001 10 10	51,30	178,71 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	51,30	178,71 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	13,64	112,60
1001 90 99	13,64	112,60
1002 00 00	57,33	110,18 ⁽³⁾
1003 00 10	47,89	117,37
1003 00 90	47,89	117,37
1004 00 10	38,94	71,69
1004 00 90	38,94	71,69
1005 10 90	19,20	124,30 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	19,20	124,30 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	42,54	134,82 ⁽⁴⁾
1008 10 00	47,89	20,98
1008 20 00	47,89	92,61 ⁽⁴⁾
1008 30 00	47,89	0,00 ⁽⁵⁾
1008 90 10	⁽⁷⁾	⁽⁷⁾
1008 90 90	47,89	0,00
1101 00 00	33,11	171,66
1102 10 00	94,28	167,54
1103 11 10	92,90	289,31
1103 11 90	34,68	184,31

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 114/89 DELLA COMMISSIONE**del 19 gennaio 1989****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2402/88 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 18 gennaio 1989;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 205 del 30. 7. 1988, pag. 99.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 gennaio 1989, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	1	2	3	4
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	10,59	10,59	10,59
1001 90 99	0	10,59	10,59	10,59
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	14,81	14,81	14,81

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	1	2	3	4	5
1107 10 11	0	18,85	18,85	18,85	18,85
1107 10 19	0	14,08	14,08	14,08	14,08
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 115/89 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1989

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4014/88 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4015/88 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86 ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4016/88 ⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano ⁽¹¹⁾,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 ⁽¹²⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978,

che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva ⁽¹³⁾ per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 16 e 17 gennaio 1989 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti delle sottovoci 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 della nomenclatura combinata deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 1989.

⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.⁽⁶⁾ GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 2.⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.⁽¹⁰⁾ GU n. L 358 del 27. 12. 1988, pag. 3.⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	75,00 ⁽¹⁾
1509 10 90	75,00 ⁽¹⁾
1509 90 00	87,00 ⁽²⁾
1510 00 10	75,00 ⁽¹⁾
1510 00 90	119,00 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	16,50
0711 20 90	16,50
1522 00 31	37,50
1522 00 39	60,00
2306 90 19	6,00

REGOLAMENTO (CEE) N. 116/89 DELLA COMMISSIONE**del 19 gennaio 1989****che adotta il tasso di conversione agricolo applicabile nel settore delle carni suine in Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3578/88 della Commissione, del 17 novembre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,considerando che a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 ⁽³⁾, il tasso di conversione agricolo di uno Stato membro è adeguato in modo da evitare il crearsi di nuovi importi compensativi monetari;considerando che l'andamento del tasso di mercato della peseta spagnola nel corso del periodo di riferimento dall'11 al 17 gennaio 1989, tenendo conto della modifica del tasso di conversione agricolo stabilita dal regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 58/89 ⁽⁵⁾, comporterebbe in linea di massima l'aumento, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3521/88 ⁽⁷⁾, degli importi compensativi applicabili in Spagna nel settore delle carni suine con decorrenza dal 23 gennaio 1989; che per evitare tale conseguenza è necessario adeguare il tasso di conversione agricolo, onde evitare la creazione di questi nuovi importi compensativi monetari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 1678/85, il testo della riga relativa alle carni suine è sostituito dal seguente testo:

Prodotti	Tassi di conversione agricoli			
	1 ECU = ... Pta	Applicabile sino al ...	1 ECU = ... Pta	Applicabile dal ...
• Carni suine	149,437	22 gennaio 1989	148,444	23 gennaio 1989 •

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 16.⁽²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.⁽⁵⁾ GU n. L 10 del 13. 1. 1989, pag. 8.⁽⁶⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.⁽⁷⁾ GU n. L 307 del 12. 11. 1988, pag. 28.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 117/89 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 2374/79 relativo alla vendita a prezzo ridotto di taluni prodotti del settore delle carni bovine detenuti dagli organismi di intervento a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4132/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2374/79 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3639/88⁽⁴⁾, fissa taluni prezzi di vendita delle carni bovine prese in consegna dagli organismi d'intervento prima del 1° giugno 1988; che è necessario aggiun-

gere certi prezzi di vendita della carne immagazzinata in Francia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2374/79 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 30. 12. 1988, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 272 del 30. 10. 1979, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 317 del 24. 11. 1988, pag. 12.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —
BIJLAGE — ANEXO

* ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Precios de venta expresados en ecus por tonelada (1) — Salgspriser i ECU/ton (1) — Verkaufspreise ausgedrückt, in ECU/Tonne (1) — Τιμές πωλήσεως εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο (1) — Selling prices expressed in ecus per tonne (1) — Prix de vente exprimés en écus par tonne (1) — Prezzi di vendita espressi in ecu per tonnellata (1) — Verkoopprijzen uitgedrukt in ecu per ton (1) — Preço de venda expresso em ecus por tonelada (1)

FRANCE	<i>Catégorie A/ Catégorie C</i>
Filet	5 140
Faux filet	3 250
Tende-de-tranche	1 900
Tranche grasse	1 570
Rumpsteak	1 890
Bavette	1 810
Entrecôte	1 630
Boule de gîte	1 830
Gîte à la noix	1 830
Jarret	1 140
Caisse A	1 140
Boule de Macreuse	1 140
IRELAND	<i>Category C</i>
Insides	1 900
Outsides	1 570
Knuckles	1 830
Rumps	1 890
Forequarters	1 140
Briskets	1 000
Flank/plate	900
ITALIA	<i>Categoria A</i>
Filetto	5 140
Roastbeef	3 250
Scamone	1 890
Fesa esterna	1 570
Fesa interna	1 900
Noce	1 700
Girello	1 500
Geretto pesce	1 000
Collo sottospalla	1 000
Spalle geretto	1 000
Pancia	900
Petto	1 000

(1) Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2173/79.

(1) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.

(1) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.

(1) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.

(1) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.

(1) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.

(1) Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79.

(1) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

(1) Estes preços aplicam-se a peso líquido, conforme o disposto no Regulamento (CEE) n° 2173/79.

REGOLAMENTO (CEE) N. 118/89 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1989

relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4132/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che la possibilità di offrire in permanenza carni bovine all'intervento ha determinato la formazione di rilevanti scorte nella Comunità; che parte degli acquisti d'intervento è stata immagazzinata sotto forma di carni disossate allo scopo di migliorare il sistema d'intervento in conformità del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3492/88⁽⁴⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 98/69 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 429/77⁽⁶⁾, i prezzi di vendita delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento possono essere fissati forfettariamente in anticipo; che è opportuno ricorrere a questo sistema di vendita;

considerando che occorre conformarsi alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁸⁾ per quanto concerne la vendita a prezzi fissati forfettariamente in anticipo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1055/77 del Consiglio⁽⁹⁾ dispone che, per i prodotti detenuti da un organismo d'intervento e immagazzinati fuori del territorio dello Stato membro da cui l'organismo dipende, può essere fissato un prezzo di vendita diverso da quello dei prodotti immagazzinati nel territorio di tale Stato membro; che il regolamento (CEE) n. 1805/77 della

Commissione⁽¹⁰⁾ ha stabilito il metodo da seguire per calcolare i prezzi di vendita di detti prodotti; che, onde evitare confusioni, occorre precisare che i prezzi fissati dal presente regolamento non si applicano tali e quali ai prodotti stessi;

considerando che le misure dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Durante il periodo del 23 gennaio al 7 marzo 1989 si procede alla vendita di circa:

- 300 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese e immagazzinate prima del 1° giugno 1988,
- 700 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco e immagazzinate prima del 1° gennaio 1988,
- 1 000 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese e immagazzinate prima del 1° maggio 1988,
- 1 000 t di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito e immagazzinate prima del 1° giugno 1988.

Le qualità e i prezzi di queste carni sono indicati nell'allegato I.

2. Gli organismi d'intervento vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

3. Le vendite sono effettuate conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare in conformità degli articoli da 2 a 5.

4. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzino rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 gennaio 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 30. 12. 1988, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU n. L 251 del 5. 10. 1979, pag. 12.

⁽⁸⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

⁽⁹⁾ GU n. L 128 del 24. 5. 1977, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 198 del 5. 8. 1977, pag. 19.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Precio de venta expresado en ecus por tonelada ⁽¹⁾(²) — Salgspriser i ECU/ton ⁽¹⁾(²) — Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne ⁽¹⁾(²) — Τιμές πώλησεως εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο ⁽¹⁾(²) — Selling prices expressed in ecus per tonne ⁽¹⁾(²) — Prix de vente exprimés en écus par tonne ⁽¹⁾(²) — Prezzi di vendita espressi in ecu per tonnellata ⁽¹⁾(²) — Verkooprijzen uitgedrukt in ecu per ton ⁽¹⁾(²) — Preço de venda expresso em ecus por tonelada ⁽¹⁾(²)

1. DANMARK	Ungtyre 1. kvalitet / Kategori A	Stude 1. kvalitet / Kategori C
Inderlår med kappe	3 930	3 700
Tykstegsfilet med kappe	3 385	3 120
Klump med kappe	3 385	3 125
Yderlår med lårtunge	3 610	3 365
Mørbrad med bimørbrad	9 605	8 655
Bryst og slag	2 160	1 730
Øvrigt kød af forfærdinger	2 855	2 715

2. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	Kategorie A	Kategorie C
Filet	11 450	11 870
Oberschalen	4 140	3 905
Unterschalen	3 700	3 765
Kugeln	3 910	3 655
Hüfte	3 485	3 380
Roastbeef	6 410	6 110
Kniekehlfleisch	2 425	2 425
Dünnung	1 760	1 710
Hesse	2 200	2 200

(¹) En caso de que los productos estén almacenados fuera del Estado miembro al que pertenezca el organismo de intervención poseedor, estos precios se ajustarán con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 1805/77.

(²) I tilfælde, hvor varer er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.

(³) Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.

(⁴) Στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι αποθεματοποιημένα εκτός του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο αρμόδιος οργανισμός παρεμβάσεως, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.

(⁵) In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.

(⁶) Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.

(⁷) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.

(⁸) Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft ressorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.

(⁹) No caso de os produtos estarem armazenados fora do Estado-membro de que depende o organismo de intervenção detentor, estes preços serão ajustados conforme o disposto no Regulamento (CEE) n° 1805/77.

(¹⁰) Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2173/79.

(¹¹) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.

(¹²) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.

(¹³) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.

(¹⁴) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.

(¹⁵) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.

(¹⁶) Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79.

(¹⁷) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

(¹⁸) Estes preços aplicam-se a peso líquido, conforme o disposto no n° 1 do artigo 17º do Regulamento (CEE) n° 2173/79.

3. IRELAND	
	<i>Steers / Category C</i>
Forequarters (excluding cube rolls)	2 800
Plates and flanks	1 800
Thin flanks	1 800
Plates	1 800
Shins and shanks	2 600
Shins	2 600
Shanks	2 600
Briskets	2 300

4. UNITED KINGDOM	
	<i>Steers / Category C</i>
Topsides	4 820
Silversides	4 510
Thick flanks	4 200
Rumps	4 855
Foreribs	3 310
Thin flanks	1 800
Flanks (plate)	1 800
Shins and shanks	2 900
Pony parts	2 300
Clod and sticking	2 900
Brisket	2 700
Ponies	3 000
Striploins	6 335
Filletts	9 500

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção**

- DANMARK:** Direktoratet for Markedsordningerne
EF-Direktoratet
Frederiksborggade 18
DK-1360 København K
Tlf. (01) 92 70 00, telex 151 37 DK
- UNITED KINGDOM:** Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
Reading RG1 7QW
Berkshire
Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302
- BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND:** Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)
Postfach 180 107 — Adickesallee 40
D-6000 Frankfurt am Main 18
Tel. (06 9) 1 56 40 App. 772/773, Telex 411 156
- IRELAND:** Department of Agriculture
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78
Telex 4280 and 5118
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 119/89 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 2514/78 relativo alla registrazione negli Stati membri dei contratti di moltiplicazione delle sementi nei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3997/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 4 e l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2514/78 della Commissione ⁽³⁾ ha precisato gli elementi che la parte contraente stabilita nella Comunità deve fornire all'organismo incaricato della registrazione, che i dati comunicati devono essere conformi a quelli contenuti nei contratti; che è difficile per alcune specie, alla data prevista per la registrazione dei contratti, stabilire i quantitativi prevedibili destinati all'importazione nella Comunità; che è pertanto opportuno prevedere un'altra data per le comunicazioni delle previsioni di importazione per poter meglio valutare l'andamento del mercato; che per valutare i quantitativi che possono essere importati sotto il regime dei contratti di moltiplicazione va prevista la comunicazione dei dati relativi alla superficie destinata alla moltiplicazione nei paesi terzi;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2514/78 è modificato come segue:

1) L'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 3

Per la registrazione dei contratti di cui all'articolo 1, oltre alla preparazione di quest'ultimi, la parte contraente stabilita nella Comunità deve fornire contempora-

neamente all'organismo di cui all'articolo 4 almeno i seguenti elementi:

- a) paese nel quale viene effettuata la moltiplicazione delle sementi;
- b) specie e varietà delle sementi;
- c) quantità, origine e categoria delle sementi destinate alla moltiplicazione;
- d) campagne contemplate dal contratto, superficie da inseminare, quantitativi prevedibili destinati all'importazione nella Comunità, periodi previsti per le forniture.»

2) All'articolo 5, paragrafo 1 è aggiunto il testo seguente:

«Tuttavia, per quanto riguarda le sementi di mais ibrido, i dati relativi ai quantitativi prevedibili destinati all'importazione nella Comunità e i periodi previsti per le forniture possono essere comunicati, al più tardi, sei mesi dopo la data limite per la registrazione dei contratti.»

3) L'articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 6

Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni anno, al più tardi trenta giorni dopo la data limite di cui all'allegato, per campagna di commercializzazione, per specie o gruppo di varietà, come indicato nell'allegato, per paese terzo interessato, le superfici da inseminare e i quantitativi prevedibili di sementi ottenute dalla moltiplicazione destinati all'importazione nella Comunità.

Tuttavia per quanto riguarda le sementi di mais ibrido, i quantitativi prevedibili destinati all'importazione sono comunicati alla Commissione al più tardi trenta giorni dopo la comunicazione di quest'ultimi all'organismo di registrazione competente.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 36.⁽³⁾ GU n. L 301 del 28. 10. 1978, pag. 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 120/89 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1989

che stabilisce modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3 e l'articolo 20, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1109/88 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 2180/71 del Consiglio, del 12 ottobre 1971, relativo alle norme generali da applicare in caso di difficoltà d'approvvigionamento nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 1603/74 del Consiglio, del 25 giugno 1974, relativo alla riscossione di una tassa all'esportazione di taluni prodotti zuccherati a base di cereali, di riso e di latte, in caso di difficoltà di approvvigionamento in zucchero ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1009/86 ⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 8, lettera a),visto il regolamento (CEE) n. 2747/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce le norme generali applicabili nel settore dei cereali in caso di perturbazione ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77 ⁽¹²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88 ⁽¹⁴⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1432/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che definisce le norme generali applicabili nel settore del riso in caso di perturbazione ⁽¹⁵⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutti ⁽¹⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2247/88 ⁽¹⁷⁾,visto il regolamento (CEE) n. 520/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo alla riscossione di una tassa all'esportazione di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutti con aggiunta di zucchero in caso di difficoltà di approvvigionamento di zucchero ⁽¹⁸⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88 ⁽²⁰⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2 e l'articolo 18, paragrafi 4 e 5,visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva ⁽²¹⁾, in particolare l'articolo 6,considerando che il regolamento (CEE) n. 645/75 della Commissione ⁽²²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3677/86 ⁽²³⁾, ha stabilito le modalità comuni di applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli; che l'esperienza ha dimostrato che occorre inserire nuove disposizioni in questo regolamento; che per ragioni di chiarezza e di efficienza amministrativa è pertanto opportuno procedere ad una codificazione della normativa applicabile in materia;⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 27.⁽⁵⁾ GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 172 del 27. 6. 1974, pag. 9.⁽⁷⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.⁽⁹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.⁽¹⁰⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.⁽¹¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 82.⁽¹²⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.⁽¹³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽¹⁴⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 27.⁽¹⁵⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 39.⁽¹⁶⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.⁽¹⁷⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 21.⁽¹⁸⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 26.⁽¹⁹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁰⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.⁽²¹⁾ GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.⁽²²⁾ GU n. L 67 del 14. 3. 1975, pag. 16.⁽²³⁾ GU n. L 351 del 12. 12. 1986, pag. 1.

considerando che i prelievi e le tasse all'esportazione rientrano nei dazi all'esportazione definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (CEE) n. 2144/87 del Consiglio, del 13 luglio 1987, riguardante l'obbligazione doganale⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 4108/88⁽²⁾;

considerando che è opportuno non applicare il prelievo all'esportazione alle esportazioni effettuate sulla scorta di un titolo che implica una restituzione fissata in anticipo o stabilita nell'ambito di una gara;

considerando che certe operazioni non presentano alcun interesse economico oppure riguardano quantitativi trascurabili; che sembra possibile esentare tali operazioni dalla riscossione del prelievo all'esportazione;

considerando che è opportuno determinare, da un lato, la data da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione dell'aliquota del prelievo all'esportazione e, dall'altro, lo Stato membro in cui il prelievo all'esportazione viene riscosso;

considerando che, per evitare operazioni di carattere speculativo, è opportuno adottare provvedimenti volti a garantire che i prodotti, per i quali è stata accettata la dichiarazione di esportazione, lascino effettivamente il territorio doganale della Comunità entro un termine ragionevole; che si può applicare anche nel caso della riscossione di un prelievo all'esportazione il termine di 60 giorni previsto per le esportazioni che fruiscono di una restituzione; che, per l'ipotesi particolare dei prelievi all'esportazione, appare necessario prevedere disposizioni speciali per la determinazione dell'aliquota relativamente ai casi in cui venga oltrepassato tale termine;

considerando che il compito delle amministrazioni doganali risulta agevolato se i prodotti cui sia stato applicato un prelievo all'esportazione circolano nell'ambito di una procedura diversa da quella relativa ai prodotti non soggetti a prelievi all'esportazione; che a tal fine occorre prevedere che i prodotti ai quali è stato applicato un prelievo all'esportazione circolino nell'ambito della procedura di transito comunitario esterno;

considerando che, per l'ipotesi in cui i prodotti lascino il territorio della Comunità durante il trasporto da un certo punto ad un altro punto della stessa, occorre prevedere disposizioni atte a garantire la riscossione del prelievo all'esportazione nei casi in cui i prodotti non siano successivamente reintrodotti nel territorio comunitario; che a tal fine è opportuno ricorrere alle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1062/87 della Commissione, del 27 marzo 1987, che stabilisce le disposizioni d'applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1469/88⁽⁴⁾;

considerando che era stato possibile chiedere o rilasciare titoli di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione prima del termine iniziale di applicazione del prelievo all'esportazione; che, salvi i casi di fissazione

anticipata, non appare opportuno esigere l'esportazione dei prodotti agricoli in caso di applicazione del prelievo all'esportazione; che occorre perciò prevedere la possibilità di ritirare le domande di titoli o di annullare i titoli, a richiesta dell'interessato, con conseguente svincolo della cauzione preconstituita;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni derogatorie contenute nella normativa comunitaria riguardante specificamente determinati prodotti agricoli, il presente regolamento stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei prelievi e delle tasse all'esportazione, qui di seguito denominati «prelievi all'esportazione», per i prodotti agricoli di cui:

- all'articolo 20, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento n. 136/66/CEE;
- all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2180/71;
- all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1603/74;
- all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2742/75;
- all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CEE) n. 2747/75;
- all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1432/76;
- all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 520/77;
- all'articolo 18, paragrafi 1 e 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

Articolo 2

Fatte salve le eccezioni previste dal presente regolamento, i prelievi all'esportazione si applicano a qualsiasi esportazione, definitiva o temporanea, fuori del territorio doganale della Comunità:

- a) di prodotti rientranti nell'ambito dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, a prescindere dal fatto che vi rientrino i relativi imballaggi;
- b) di prodotti non rientranti nell'ambito dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato, qualora contengano componenti soggetti a prelievi all'esportazione che rientrano, totalmente o parzialmente, nell'ambito dell'articolo 9, paragrafo 2, prima di essere utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati.

Articolo 3

1. I prelievi all'esportazione non si applicano alle esportazioni che formano oggetto di una restituzione fissata in anticipo o determinata nell'ambito di una gara.

⁽¹⁾ GU n. L 201 del 22. 7. 1987, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 361 del 29. 12. 1988, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 107 del 22. 4. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 67.

Quando una restituzione è fissata in anticipo per uno o più dei componenti di un prodotto composto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione⁽¹⁾, la non applicazione dei prelievi all'esportazione riguarda esclusivamente il componente o i componenti in questione.

2. Oltre che nei casi di cui al capitolo II del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio⁽²⁾, i prelievi all'esportazione non si applicano:

- a) ai prodotti che, nella Comunità, vengano messi a bordo di navi adibite alla navigazione marittima o di aeromobili in servizio sulle linee internazionali e siano destinati al loro approvvigionamento, sempreché la quantità dei prodotti stessi rimanga nei limiti delle normali necessità di consumo a bordo di tali navi od aeromobili;
- b) ai prodotti destinati alle forze armate di uno Stato membro stanziate fuori del territorio doganale della Comunità;
- c) alle piccole spedizioni prive di qualsiasi carattere commerciale, se i prodotti tassabili non eccedono 3 kg per spedizione; le altre condizioni d'applicazione di questa franchigia, eccettuate quelle relative al valore dei prodotti, sono identiche a quelle stabilite negli articoli 29, 30 e 31 del regolamento (CEE) n. 918/83;
- d) ai prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, se i prodotti tassabili non eccedono 3 kg per viaggiatore; le altre condizioni d'applicazione di questa franchigia, eccettuate quelle relative al valore dei prodotti, sono identiche a quelle stabilite negli articoli da 45 a 49 del regolamento (CEE) n. 918/83;
- e) ai prodotti soggetti ad uno dei regimi di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio⁽³⁾;
- f) alle forniture di provviste di bordo ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87; si applicano mutatis mutandis le condizioni di cui al paragrafo 2, secondo comma ed ai paragrafi da 3 a 7 di detto articolo.

3. Il disposto del paragrafo 2, lettera b) si applica soltanto previa presentazione, alle autorità competenti dello Stato membro nel quale è stata accettata la dichiarazione di esportazione, di un attestato rilasciato dalle forze armate interessate comprovante la destinazione dei prodotti per i quali è presentata la dichiarazione d'esportazione e sempreché sussistano garanzie circa l'arrivo a destinazione dei prodotti stessi.

Articolo 4

1. Salvi i casi in cui il prelievo all'esportazione è fissato in anticipo o determinato nell'ambito di una gara, l'aliquota del prelievo all'esportazione applicabile è quella in vigore alla data in cui il servizio doganale ha accettato la

dichiarazione d'esportazione per i prodotti soggetti a prelievo. Dal momento dell'accettazione i prodotti restano sotto controllo doganale fino alla loro uscita dal territorio doganale della Comunità.

Tuttavia, salvo casi di forza maggiore,

- se i prodotti considerati hanno lasciato il territorio doganale della Comunità soltanto dopo 60 giorni dalla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione oppure
- se, entro 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione, non è stata fornita la prova dell'avvenuta uscita dal territorio doganale della Comunità,

si applica l'importo del prelievo all'esportazione che risulti più elevato tra quelli in vigore nel periodo compreso fra la data d'accettazione della dichiarazione d'esportazione e la data in cui i prodotti lasciano il territorio doganale della Comunità, ed eventualmente l'aliquota fissata in anticipo.

Nell'applicazione del secondo comma non si tiene conto delle fissazioni delle restituzioni all'esportazione effettuate durante il periodo suddetto.

La prova dell'avvenuta uscita dei prodotti dal territorio doganale della Comunità deve essere fornita secondo le stesse modalità previste per le restituzioni. Se tale prova non viene fornita entro il termine di 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione d'esportazione, viene considerato come data d'uscita dal territorio doganale l'ultimo giorno di tale termine.

2. La data di accettazione della dichiarazione d'esportazione costituisce la data da prendere in considerazione per determinare la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto da esportare.

3. Nell'applicazione del presente articolo, per aliquota del prelievo all'esportazione più elevata si intende l'importo del prelievo all'esportazione

- espresso in ecu,
 - più elevato per il prodotto e per la destinazione considerati, nel periodo di raffronto degli importi.
4. Il prelievo all'esportazione, stabilito nell'ambito di una gara, è un prelievo fissato in anticipo.

Articolo 5

1. Il prelievo all'esportazione viene riscosso dallo Stato membro da cui dipende l'ufficio doganale che accetta la dichiarazione d'esportazione.

2. Se il prelievo all'esportazione è differenziato secondo la destinazione:

- a) viene riscosso il prelievo fissato per la destinazione menzionata nella dichiarazione d'esportazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1; l'eventuale differenza tra l'importo di questo prelievo e quello del prelievo più elevato applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione d'esportazione dà luogo alla costituzione di una cauzione;

⁽¹⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

- b) se è stata costituita una cauzione, l'esportatore deve fornire la prova dell'arrivo a destinazione del prodotto entro il termine di 12 mesi dal giorno dell'accettazione della dichiarazione d'esportazione, salvo casi di forza maggiore; detta prova è fornita nei modi previsti dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87;
- c) se la prova di cui alla lettera b) non è fornita entro il termine prescritto, salvo casi di forza maggiore, si considera che i prodotti abbiano raggiunto la destinazione per la quale si applica il prelievo più elevato e la cauzione viene incamerata a titolo di prelievo all'esportazione;
- d) se la prova di cui alla lettera b) è fornita entro il termine prescritto, la cauzione è svincolata in funzione della destinazione raggiunta e proporzionalmente ai quantitativi per i quali la prova è fornita; se una parte o la totalità della cauzione non viene svincolata, l'importo corrispondente è incamerato a titolo di prelievo all'esportazione;
- e) se l'esportatore fornisce la prova, entro il termine di cui alla lettera b), che il prodotto ha raggiunto una destinazione per la quale l'importo del prelievo è inferiore a quello riscosso, l'importo dovuto viene corretto e la cauzione eventualmente costituita viene svincolata;
- f) la cauzione è costituita in contanti o sotto forma di garanzia rilasciata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è stata accettata la dichiarazione di esportazione.

3. Se non è stato possibile rispettare il termine di cui al paragrafo 2, lettere b), c) ed e), sebbene l'esportatore si sia adoperato per procurarsi le prove prima della scadenza, il termine può essere prorogato, su richiesta dell'esportatore, per la durata giudicata necessaria dall'organismo competente dello Stato membro di esportazione, tenuto conto delle circostanze addotte.

Articolo 6

Se la prova di cui all'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma e/o la prova di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) sono fornite nei sei mesi successivi ai termini previsti, l'importo del prelievo dovuto è:

- a) il prelievo che sarebbe stato riscosso se fossero stati rispettati detti termini;
- b) maggiorato di un importo pari al 15 % della differenza tra il prelievo riscosso e l'importo di cui alla lettera a).

Articolo 7

Dal momento dell'accettazione della dichiarazione d'esportazione per essi presentata, i prodotti di cui all'articolo 2, lettera a) non sono più considerati come rientranti nell'ambito dell'articolo 9, paragrafo 2 del trattato e di conseguenza circolano conformemente al disposto dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.

Articolo 8

1. La circolazione tra due Stati membri dei prodotti soggetti ad un prelievo all'esportazione si effettua secondo le disposizioni del titolo III del regolamento (CEE) n. 1062/87.
2. L'ufficio doganale di partenza ai sensi del regolamento (CEE) n. 222/77 adotta i provvedimenti necessari per la riscossione del prelievo all'esportazione di cui alla lettera c) qualora:
 - a) un documento di transito comunitario interno che indica come ufficio doganale di destinazione un ufficio doganale di uno Stato membro non rechi la dicitura di cui all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1062/87 (seconda dicitura) poiché il prodotto in questione non era soggetto ad un prelievo all'esportazione al momento della convalida della dichiarazione di transito comunitario interno;
 - b) tale prodotto sia presentato ad un ufficio doganale di destinazione di uno dei paesi dell'EFTA in base alla Convenzione tra la Comunità economica europea e i paesi dell'EFTA relativa ad un regime comune di transito;
 - c) il giorno in cui il prodotto viene presentato all'ufficio di destinazione sia in vigore un prelievo all'esportazione istituito dopo la data di convalida della dichiarazione di transito comunitario interno.

3. Se l'esportatore fornisce la prova, considerata soddisfacente dall'autorità competente, che le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità ad una data in cui il prelievo all'esportazione non esisteva od era inferiore a quello di cui al paragrafo 2, non viene riscosso alcun prelievo o, se del caso, viene riscosso un prelievo d'importo inferiore.

4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano appartenenti all'EFTA i seguenti paesi: l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera.

Articolo 9

1. Quando i prodotti circolano alle condizioni di cui agli articoli 24 e 25 del regolamento (CEE) n. 1062/87, deve essere costituita una cauzione, conformemente all'articolo 24, paragrafo 2 di detto regolamento, per garantire la riscossione del prelievo all'esportazione esigibile nel caso in cui i prodotti non vengano reintrodotti nel territorio doganale della Comunità.

2. La cauzione viene svincolata non appena è fornita la prova, nello Stato membro di partenza, che i prodotti sono stati reintrodotti nel territorio doganale della Comunità, proporzionalmente ai quantitativi per i quali è fornita tale prova.

Articolo 10

Quando un prodotto è sottoposto ad una delle procedure semplificate di cui al titolo IV, capitolo 1 del regolamento (CEE) n. 1062/87 per essere spedito verso una stazione di destinazione o per essere consegnato ad un destinatario nel territorio doganale della Comunità, l'ufficio doganale

di partenza può autorizzare una modifica del contratto di trasporto, in forza della quale il trasporto stesso si concluda fuori del territorio doganale, solo dopo aver adottato le misure necessarie per garantire la riscossione del prelievo all'esportazione esigibile. Il tal caso, l'aliquota del prelievo all'esportazione applicabile è quella in vigore alla data dell'accettazione, da parte dell'ufficio doganale di partenza, della dichiarazione di esportazione verso i paesi terzi.

Articolo 11

1. Quando è in vigore un prelievo all'esportazione e quando i prodotti vengono riesportati secondo le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, o dell'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio⁽¹⁾, deve essere costituita una cauzione pari all'importo del prelievo all'esportazione.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1:

- a) viene svincolata qualora la decisione in merito alla domanda di rimborso o di riduzione dei prelievi all'importazione sia positiva;
- b) viene incamerata a titolo di prelievo all'esportazione qualora:
 - la decisione di cui alla lettera a) sia negativa,
 - e il prelievo all'esportazione non sia stato versato entro 30 giorni a decorrere dalla data della richiesta di pagamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

Articolo 12

1. Nel periodo durante il quale per un dato prodotto è applicabile un'aliquota del prelievo all'esportazione espressa da una cifra superiore a 0, gli interessati possono chiedere l'annullamento dei titoli di esportazione e ritirare le domande relative a tali titoli, salvo che nei casi seguenti:

- a) quando il titolo comporta una restituzione fissata in anticipo ovvero determinata nell'ambito di una gara;
- b) quando il titolo sia stato rilasciato in base ad una domanda presentata, a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽²⁾, in un giorno nel quale era applicabile un prelievo;
- c) quando la domanda di titolo concerne i titoli di cui alla lettera a) o b).

2. In tali casi, la cauzione relativa al titolo viene immediatamente svincolata.

Articolo 13

- 1. Il regolamento (CEE) n. 645/75 è abrogato.
 - 2. I richiami al regolamento abrogato in forza del paragrafo 1 sono da intendersi riferiti al presente regolamento.
- Per i visto e i richiami al regolamento abrogato vale la tabella di concordanza che figura nell'allegato.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

ALLEGATO

Tabella di corrispondenza

Regolamento (CEE) n. 645/75	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2
paragrafo 2	
Articolo 2 bis	Articolo 11
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
—	Articolo 6
—	Articolo 7
Articolo 6	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 7	Articolo 9
Articolo 8	Articolo 10
Articolo 9	—
Articolo 10	Articolo 12
Articolo 11	Articolo 13
Articolo 12	Articolo 14

REGOLAMENTO (CEE) N. 121/89 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1989

relativo all'apertura di una gara per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2754/78 del Consiglio ⁽³⁾, prevede che la vendita dell'olio d'oliva detenuto dagli organismi d'intervento si effettui mediante gara;

considerando che, in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 629/86 della Commissione ⁽⁴⁾, l'organismo d'intervento spagnolo detiene notevoli quantità di olio d'oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3818/85 ⁽⁶⁾, ha fissato le condizioni di vendita mediante gara sul mercato della Comunità e per l'esportazione degli oli d'oliva; che la situazione del mercato dell'olio d'oliva è attualmente favorevole alla vendita di parte degli oli in questione;

considerando che nell'attuale situazione di mercato degli oli d'oliva vergini lampanti, caratterizzata da disponibilità ridotte rispetto alla domanda e per garantire alla maggior parte degli operatori un approvvigionamento minimo che copra il loro fabbisogno immediato, occorre prevedere un quantitativo massimo per il quale ogni operatore possa presentare delle offerte; che, al fine di evitare eventuali scappatoie a tale disposizione e che, di conseguenza, i quantitativi messi in vendita siano accaparrati da un numero limitato di operatori, occorre prevedere la possibilità di partecipare a tale gara solo per gli operatori riconosciuti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento spagnolo « Servicio Nacional de Productos Agrarios », in appresso denominato « SENPA »,

indice una gara, in conformità delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CEE) n. 2960/77, per la vendita sul mercato delle Comunità di circa 25 000 t di olio di oliva vergine lampante.

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2960/77, il SENPA è autorizzato, qualora la quantità di olio contenuta in un recipiente superi 500 t a costituire diversi lotti con una parte soltanto di quest'olio.

Articolo 2

Il bando di gara è pubblicato il 20 gennaio 1989.

Le partite di olio messe in vendita e le relative località di deposito sono affisse nella sede del SENPA, calle Beneficencia 8, E-28003 Madrid.

Copia del bando di gara è trasmessa, senza indugio, alla Commissione.

Articolo 3

Le offerte devono pervenire al SENPA, calle Beneficencia 8, Madrid 28003 España, entro e non oltre il 27 gennaio 1989, alle ore 14 (ora locale).

L'offerta può essere accolta esclusivamente se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti un'attività nel settore dell'olio d'oliva e sia iscritta, alla data del 31 dicembre 1988, in un registro pubblico di uno Stato membro. Inoltre ciascun offerente può presentare offerte limitate ad un quantitativo massimo di 3 000 t.

Articolo 4

1. Le offerte sono fatte per un olio avente 3 gradi di acidità.

2. Se l'olio d'oliva aggiudicato ha un grado di acidità diverso da quello per il quale è stata fatta l'offerta, il prezzo da pagare è pari al prezzo offerto, maggiorato o diminuito, secondo la tariffa che figura qui di seguito:

— fino a 3° di acidità:

maggiorazione di 49,35 Pta per ciascun decimo di grado di acidità in meno rispetto a 3°;

— da più di 3° sino a 8° di acidità:

diminuzione di 49,35 Pta per ciascun decimo di grado di acidità in più rispetto a 3°;

— da più di 8° di acidità:

diminuzione supplementare di 53,98 Pta per ciascun decimo di grado di acidità in più rispetto a 8°.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 46.

⁽⁶⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 20.

Articolo 5

Il SENPA trasmette alla Commissione, al più tardi un giorno dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, un elenco anonimo nel quale è indicato, per ciascuna partita messa in vendita, il maggior prezzo d'offerta ricevuto.

Articolo 6

Il prezzo minimo di vendita, per 100 chilogrammi di olio, è fissato, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, sulla base delle offerte ricevute, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza di ciascuno dei termini previsti per la presentazione delle offerte. La decisione con la quale viene fissato il prezzo minimo di vendita è notificata senza indugio allo Stato membro interessato.

Articolo 7

Il SENPA procede alla vendita dell'olio d'oliva al più tardi il quinto giorno lavorativo successivo al giorno della noti-

fica della decisione di cui all'articolo 6. Il SENPA comunica agli enti ammassatori l'elenco delle partite non aggiudicate.

Articolo 8

La cauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2960/77 è fissata a 3 000 Pta/100 kg.

Articolo 9

L'indennità di magazzinaggio, di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2960/77, è pari a 400 Pta/100 kg.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 122/89 DELLA COMMISSIONE
del 19 gennaio 1989
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4136/88 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2216/88 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3806/88 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 89/89 ⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3806/88 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione ⁽⁹⁾ sono fissati negli allegati.
2. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio ⁽¹⁰⁾ fissato per i semi di girasole raccolti in Spagna è indicato nell'allegato III.
3. L'importo dell'integrazione speciale prevista dal regolamento (CEE) n. 1920/87 del Consiglio ⁽¹¹⁾ per i semi di girasole raccolti e trasformati in Portogallo è indicato nell'allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 362 del 30. 12. 1988, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU n. L 335 del 7. 12. 1988, pag. 18.

⁽⁸⁾ GU n. L 13 del 17. 1. 1989, pag. 21.

⁽⁹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

⁽¹¹⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5	5° term. 6
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	19,077	19,157	19,317	19,476	19,715	19,556
2. Aiuti finali						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	45,45	45,64	46,02	46,40	46,97	46,83
— Paesi Bassi (Fl)	50,68	50,90	51,32	51,74	52,38	52,16
— UEBL (FB/Flux)	921,17	925,03	932,76	940,44	951,98	944,30
— Francia (FF)	139,26	139,81	140,99	142,16	143,95	142,71
— Danimarca (Dkr)	166,88	167,57	168,97	170,37	172,47	171,05
— Irlanda (£ Irl)	15,488	15,549	15,680	15,810	16,010	15,871
— Regno Unito (£)	12,128	12,174	12,277	12,365	12,525	12,321
— Italia (Lit)	29 634	29 748	29 937	30 068	30 454	29 842
— Grecia (Dra)	1 944,97	1 940,32	1 936,99	1 930,70	1 963,69	1 851,32
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	89,44	89,44	89,44	89,44	89,44	89,44
— in un altro Stato membro (Pta)	3 008,45	3 022,66	3 041,15	3 054,27	3 091,56	3 030,74
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in un altro Stato membro (Esc)	4 159,46	4 173,71	4 197,25	4 215,20	4 259,88	4 181,63

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone « doppio zero »

(Importi per 100 kg)

	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5	5° term. 6
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080
— Portogallo	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
— altri Stati membri	21,577	21,657	21,817	21,976	22,215	22,056
2. Aiuti finali :						
a) Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	51,35	51,54	51,92	52,30	52,87	52,73
— Paesi Bassi (Fl)	57,30	57,52	57,94	58,36	59,00	58,78
— UEBL (FB/Flux)	1 041,89	1 045,75	1 053,48	1 061,15	1 072,69	1 065,02
— Francia (FF)	158,22	158,77	159,95	161,12	162,91	161,67
— Danimarca (Dkr)	188,98	189,67	191,08	192,47	194,58	193,16
— Irlanda (£ Irl)	17,597	17,658	17,789	17,920	18,120	17,981
— Regno Unito (£)	13,815	13,862	13,965	14,053	14,212	14,008
— Italia (Lit)	33 721	33 835	34 025	34 156	34 542	33 930
— Grecia (Dra)	2 316,97	2 312,32	2 308,98	2 302,70	2 335,69	2 223,32
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :						
— in Spagna (Pta)	474,98	474,98	474,98	474,98	474,98	474,98
— in un altro Stato membro (Pta)	3 393,98	3 408,19	3 426,69	3 439,81	3 477,09	3 416,27
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati :						
— in Portogallo (Esc)	470,02	470,02	470,02	470,02	470,02	470,02
— in un altro Stato membro (Esc)	4 629,48	4 643,73	4 667,27	4 685,21	4 729,90	4 651,65

ALLEGATO III

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170
— Portogallo	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— altri Stati membri	24,084	24,449	24,993	25,371	25,558
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in (1):					
— R. f. di Germania (DM)	57,27	58,13	59,41	60,31	60,75
— Paesi Bassi (Fl)	63,94	64,90	66,34	67,34	67,84
— UEBL (FB/Flux)	1 162,94	1 180,57	1 206,83	1 225,09	1 234,12
— Francia (FF)	177,24	180,01	184,19	187,06	188,44
— Danimarca (Dkr)	211,15	214,38	219,21	222,55	224,19
— Irlanda (£ Irl)	19,713	20,022	20,487	20,806	20,959
— Regno Unito (£)	15,508	15,755	16,130	16,372	16,493
— Italia (Lit)	37 821	38 419	39 263	39 769	40 061
— Grecia (Dra)	2 690,53	2 738,50	2 807,49	2 842,06	2 862,31
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati:					
— in Spagna (Pta)	797,28	797,28	797,28	797,28	797,28
— in un altro Stato membro (Pta)	3 811,20	3 867,36	3 942,41	3 988,38	4 018,48
c) Semi raccolti in Portogallo e trasformati:					
— in Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— in Spagna (Esc)	6 800,67	6 871,14	6 970,98	7 033,07	7 068,38
— in un altro Stato membro (Esc)	6 627,84	6 696,52	6 793,82	6 854,33	6 888,75
3. Aiuti compensativi					
— in Spagna (Pta)	3 759,15	3 817,23	3 894,20	3 940,18	3 972,21
4. Aiuti speciali:					
— in Portogallo (Esc)	6 627,84	6 696,52	6 793,82	6 854,33	6 888,75

(1) Per i semi raccolti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e trasformati in Spagna, gli importi di cui al punto 2 a) vanno moltiplicati per 1,0260760.

ALLEGATO IV

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 1	1° term. 2	2° term. 3	3° term. 4	4° term. 5	5° term. 6
DM	2,084900	2,080970	2,077730	2,074380	2,074380	2,064400
Fl	2,353700	2,350230	2,347080	2,343650	2,343650	2,333430
FB/Flux	43,636100	43,626800	43,616500	43,605000	43,605000	43,573800
FF	7,106920	7,112370	7,116850	7,120600	7,120600	7,131790
Dkr	8,066270	8,070040	8,072690	8,074720	8,074720	8,081260
£Irl	0,779399	0,779101	0,779082	0,779406	0,779406	0,779853
£	0,638827	0,640238	0,641388	0,642658	0,642658	0,646746
Lit	1 531,68	1 537,21	1 542,15	1 547,50	1 547,50	1 562,61
Dra	172,93000	174,19800	175,39200	176,72500	176,72500	181,23200
Esc	171,15900	171,70200	172,28500	172,79200	172,79200	174,88600
Pta	130,55800	131,03800	131,51200	132,02200	132,02200	133,53400

REGOLAMENTO (CEE) N. 123/89 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1989

che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2169/86 della Commissione, del 10 luglio 1986, che stabilisce le modalità di controllo e di pagamento delle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1863/88⁽⁵⁾, prevede che la restituzione alla produzione deve essere fissata su base trimestrale prendendo in conto la differenza tra il prezzo di intervento per il mais, applicabile il primo mese del periodo in questione, e i prezzi cif ritenuti per il calcolo del prelievo per il mais, e moltiplicandola per il coefficiente 1,6; che lo stesso articolo prevede la possibilità di modifica della restituzione in caso di cambiamenti importanti dei prezzi del mais e del grano;

considerando che le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano in allegato al regolamento (CEE) n. 2169/86 al fine di stabilire l'importo esatto da pagare;

considerando che è necessario fissare, durante il periodo transitorio previsto a titolo II del regolamento (CEE) n. 1009/86, restituzioni alla produzione differenti per l'amido di mais e la fecola di patate, l'amido di grano e l'amido di riso; che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2169/86 prevede che la restituzione da pagare in caso di mancanza della prova dell'origine dell'amido è quella fissata per l'amido di grano aggiustata con i coefficienti che figurano in allegato al regolamento (CEE) n. 2169/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso applicabili in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1009/86 e calcolate conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2169/86 modificato, sono fissate come segue:

	<i>ECU/t</i>
i) per l'amido di mais e prodotti derivati dell'amido di mais:	92,45
ii) per l'amido di riso e prodotti derivati dell'amido di riso:	90,85
iii) per l'amido di grano e prodotti derivati dell'amido di grano:	89,25
iv) per la fecola di patate e prodotti derivati della fecola di patate:	92,45

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1988, pag. 23.

REGOLAMENTO (CEE) N. 124/89 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1989

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio⁽⁵⁾, e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio⁽⁶⁾, che definiscono, rispettivamente nel settore dei cereali e del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di

importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁸⁾, ha definito all'articolo 6 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;considerando che è necessario tener conto, in base ai criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 2744/75 dei prezzi e delle quantità dei prodotti presi in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo; che, in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1077/68 della Commissione⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2764/71⁽¹⁰⁾, per alcuni prodotti occorre ridurre l'importo della restituzione all'esportazione dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per il prodotto di base;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la restituzione è calcolata tenendo conto del quantitativo di materia prima che determina l'elemento mobile del prelievo; che per alcuni prodotti trasformati il quantitativo di materia prima utilizzata può variare a seconda dell'impiego finale del prodotto; che a seconda del procedimento di fabbricazione utilizzato vengono ottenuti, oltre al prodotto principale, altri prodotti il cui quantitativo e il cui valore possono variare a seconda della natura e della qualità del prodotto principale che ci si propone di fabbricare; che il cumulo delle restituzioni relative ai vari prodotti derivati da uno stesso prodotto di base potrebbe rendere possibili, in casi determinati, esportazioni verso i paesi terzi a prezzi inferiori ai corsi praticati sul mercato mondiale; che di conseguenza per alcuni di tali prodotti, è opportuno limitare la restituzione ad un ammontare che consenta l'accesso al mercato mondiale, garantendo nello stesso tempo il rispetto degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30.⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁶⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.⁽⁷⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽⁸⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽⁹⁾ GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 283 del 24. 12. 1971, pag. 30.

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2806/71 della Commissione ⁽¹⁾ ha stabilito le regole complementari relative alla concessione della restituzione all'esportazione per alcuni prodotti trasformati a base di cereali e di riso;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽³⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della

Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Non è fissata alcuna restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 284 del 28. 12. 1971, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 gennaio 1989, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)		(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 100	112,00	1104 22 10 100	57,70
1102 20 10 300	96,00	1104 22 10 900	—
1102 20 10 900	—	1104 22 30 100	61,30
1102 20 90 100	96,00	1104 22 30 900	—
1102 20 90 900	—	1104 22 50 000	—
1102 30 00 000	—	1104 23 10 100	120,00
1102 90 10 100	104,79	1104 23 10 300	92,00
1102 90 10 900	71,26	1104 23 10 900	—
1102 90 30 100	64,91	1104 29 10 100	—
1102 90 30 900	—	1104 29 10 900	—
1103 12 00 100	64,91	1104 29 91 000	61,65
1103 12 00 900	—	1104 29 95 000	61,65
1103 13 11 100	144,00	1104 30 10 000	16,25
1103 13 11 300	112,00	1104 30 90 000	20,00
1103 13 11 500	96,00	1107 10 11 000	115,70
1103 13 11 900	—	1107 10 91 000	124,35
1103 13 19 100	144,00	1108 11 00 100	116,00
1103 13 19 300	112,00	1108 11 00 900	—
1103 13 19 500	96,00	1108 12 00 100	120,00
1103 13 19 900	—	1108 12 00 900	—
1103 13 90 100	96,00	1108 13 00 100	120,00
1103 13 90 900	—	1108 13 00 900	—
1103 14 00 000	—	1108 14 00 100	—
1103 19 10 000	61,65	1108 14 00 900	—
1103 19 30 100	108,28	1108 19 10 100	172,64
1103 19 30 900	—	1108 19 10 900	—
1103 21 00 000	66,30	1108 19 90 100	—
1103 29 20 000	71,26	1108 19 90 900	—
1103 29 30 000	—	1109 00 00 100	0,00
1103 29 40 000	81,60	1109 00 00 900	—
1104 11 90 100	104,79	1702 30 91 000	156,75
1104 11 90 900	—	1702 30 99 000	120,00
1104 12 90 100	72,12	1702 40 90 000	120,00
1104 12 90 300	57,70	1702 90 50 100	156,75
1104 12 90 900	—	1702 90 50 900	120,00
1104 19 10 000	66,30	1702 90 75 000	164,25
1104 19 50 110	128,00	1702 90 79 000	114,00
1104 19 50 130	104,00	2106 90 55 000	120,00
1104 19 50 150	—	2302 10 10 000	17,19
1104 19 50 190	—	2302 10 90 100	17,19
1104 19 50 900	—	2302 10 90 900	—
1104 19 91 000	—	2302 20 10 000	17,19
1104 21 10 100	104,79	2302 20 90 100	17,19
1104 21 10 900	—	2302 20 90 900	—
1104 21 30 100	104,79	2302 30 10 000	17,19
1104 21 30 900	—	2302 30 90 000	17,19
1104 21 50 100	139,72	2302 40 10 000	17,19
1104 21 50 300	111,78	2302 40 90 000	17,19
1104 21 50 900	—	2303 10 11 100	60,00
		2303 10 11 900	—

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, versione modificata (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 125/89 DELLA COMMISSIONE**del 19 gennaio 1989****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo ⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che conformemente allo stesso articolo occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali porta a fissare la restituzione ad un importo che compensa il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 944/87 ⁽⁵⁾, la restituzi-

zione degli alimenti composti a base di cereali deve essere determinata tenendo conto soltanto dei prodotti che entrano nella fabbricazione di alimenti composti e per i quali può essere fissata una restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1349/87 ⁽⁷⁾, ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve essere basato sulle medie delle restituzioni concesse e dei prelievi calcolati per i cereali di base più comunemente utilizzati, modificate in funzione del prezzo di entrata in vigore nel mese corrente; che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che è opportuno pertanto classificare, in vista di una semplificazione, gli alimenti composti in categorie e fissare la restituzione relativa a ciascuna categoria in base alla quantità dei prodotti cerealicoli contenuti in ognuna delle categorie in causa; che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro composizione e destinazione; che per attuare tale differenziazione è opportuno utilizzare le zone di destinazione determinate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione, del 27 maggio 1977, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso ⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 296/88 ⁽⁹⁾;⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.⁽⁵⁾ GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.⁽⁶⁾ GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.⁽⁷⁾ GU n. L 127 del 16. 5. 1987, pag. 14.⁽⁸⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53.⁽⁹⁾ GU n. L 30 del 2. 2. 1988, pag. 9.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei

prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Non è fissata alcuna restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 gennaio 1989, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

(ECU/tonnellata)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 11 050	—	—
2309 10 11 110	01	4,40
	09	—
2309 10 11 190	01	3,71
	09	—
2309 10 11 210	01	8,80
	09	—
2309 10 11 290	01	7,42
	09	—
2309 10 11 310	01	17,60
	09	—
2309 10 11 390	01	14,83
	09	—
2309 10 11 900	—	—
2309 10 13 050	—	—
2309 10 13 110	01	4,40
	09	—
2309 10 13 190	01	3,71
	09	—
2309 10 13 210	01	8,80
	09	—
2309 10 13 290	01	7,42
	09	—
2309 10 13 310	01	17,60
	09	—
2309 10 13 390	01	14,83
	09	—
2309 10 13 900	—	—
2309 10 31 050	—	—
2309 10 31 110	01	4,40
	09	—
2309 10 31 190	01	3,71
	09	—
2309 10 31 210	01	8,80
	09	—
2309 10 31 290	01	7,42
	09	—
2309 10 31 310	01	17,60
	09	—
2309 10 31 390	01	14,83
	09	—
2309 10 31 410	01	26,40
	09	—
2309 10 31 490	01	22,25
	09	—
2309 10 31 510	01	35,20
	09	—

<i>(ECU / tonnellata)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 31 590	01	29,67
	09	—
2309 10 31 610	01	44,00
	09	—
2309 10 31 690	01	37,09
	09	—
2309 10 31 900	—	—
2309 10 33 050	—	—
2309 10 33 110	01	4,40
	09	—
2309 10 33 190	01	3,71
	09	—
2309 10 33 210	01	8,80
	09	—
2309 10 33 290	01	7,42
	09	—
2309 10 33 310	01	17,60
	09	—
2309 10 33 390	01	14,83
	09	—
2309 10 33 410	01	26,40
	09	—
2309 10 33 490	01	22,25
	09	—
2309 10 33 510	01	35,20
	09	—
2309 10 33 590	01	29,67
	09	—
2309 10 33 610	01	44,00
	09	—
2309 10 33 690	01	37,09
	09	—
2309 10 33 900	—	—
2309 10 51 050	—	—
2309 10 51 110	01	4,40
	09	—
2309 10 51 190	01	3,71
	09	—
2309 10 51 210	01	8,80
	09	—
2309 10 51 290	01	7,42
	09	—
2309 10 51 310	01	17,60
	09	—
2309 10 51 390	01	14,83
	09	—
2309 10 51 410	01	26,40
	09	—
2309 10 51 490	01	22,25
	09	—
2309 10 51 510	01	35,20
	09	—
2309 10 51 590	01	29,67
	09	—
2309 10 51 610	01	44,00
	09	—

<i>(ECU/tonnellata)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 10 51 690	01	37,09
	09	—
2309 10 51 710	01	52,80
	09	—
2309 10 51 790	01	44,50
	09	—
2309 10 51 810	01	57,60
	09	—
2309 10 51 890	01	48,55
	09	—
2309 10 51 900	—	—
2309 10 53 050	—	—
2309 10 53 110	01	4,40
	09	—
2309 10 53 190	01	3,71
	09	—
2309 10 53 210	01	8,80
	09	—
2309 10 53 290	01	7,42
	09	—
2309 10 53 310	01	17,60
	09	—
2309 10 53 390	01	14,83
	09	—
2309 10 53 410	01	26,40
	09	—
2309 10 53 490	01	22,25
	09	—
2309 10 53 510	01	35,20
	09	—
2309 10 53 590	01	29,67
	09	—
2309 10 53 610	01	44,00
	09	—
2309 10 53 690	01	37,09
	09	—
2309 10 53 710	01	52,80
	09	—
2309 10 53 790	01	44,50
	09	—
2309 10 53 810	01	57,60
	09	—
2309 10 53 890	01	48,55
	09	—
2309 10 53 900	—	—
2309 90 31 050	—	—
2309 90 31 110	01	4,40
	09	—

<i>(ECU/tonnellata)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 90 31 190	01	3,71
	09	—
2309 90 31 210	01	8,80
	09	—
2309 90 31 290	01	7,42
	09	—
2309 90 31 310	01	17,60
	09	—
2309 90 31 390	01	14,83
	09	—
2309 90 31 900	—	—
2309 90 33 050	—	—
2309 90 33 110	01	4,40
	09	—
2309 90 33 190	01	3,71
	09	—
2309 90 33 210	01	8,80
	09	—
2309 90 33 290	01	7,42
	09	—
2309 90 33 310	01	17,60
	09	—
2309 90 33 390	01	14,83
	09	—
2309 90 33 900	—	—
2309 90 41 050	—	—
2309 90 41 110	01	4,40
	09	—
2309 90 41 190	01	3,71
	09	—
2309 90 41 210	01	8,80
	09	—
2309 90 41 290	01	7,42
	09	—
2309 90 41 310	01	17,60
	09	—
2309 90 41 390	01	14,83
	09	—
2309 90 41 410	01	26,40
	09	—
2309 90 41 490	01	22,25
	09	—
2309 90 41 510	01	35,20
	09	—
2309 90 41 590	01	29,67
	09	—
2309 90 41 610	01	44,00
	09	—
2309 90 41 690	01	37,09
	09	—
2309 90 41 900	—	—
2309 90 43 050	—	—
2309 90 43 110	01	4,40
	09	—
2309 90 43 190	01	3,71
	09	—

<i>(ECU / tonnellata)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 90 43 210	01	8,80
	09	—
2309 90 43 290	01	7,42
	09	—
2309 90 43 310	01	17,60
	09	—
2309 90 43 390	01	14,83
	09	—
2309 90 43 410	01	26,40
	09	—
2309 90 43 490	01	22,25
	09	—
2309 90 43 510	01	35,20
	09	—
2309 90 43 590	01	29,67
	09	—
2309 90 43 610	01	44,00
	09	—
2309 90 43 690	01	37,09
	09	—
2309 90 43 900	—	—
2309 90 51 050	—	—
2309 90 51 110	01	4,40
	09	—
2309 90 51 190	01	3,71
	09	—
2309 90 51 210	01	8,80
	09	—
2309 90 51 290	01	7,42
	09	—
2309 90 51 310	01	17,60
	09	—
2309 90 51 390	01	14,83
	09	—
2309 90 51 410	01	26,40
	09	—
2309 90 51 490	01	22,25
	09	—
2309 90 51 510	01	35,20
	09	—
2309 90 51 590	01	29,67
	09	—
2309 90 51 610	01	44,00
	09	—
2309 90 51 690	01	37,09
	09	—
2309 90 51 710	01	52,80
	09	—
2309 90 51 790	01	44,50
	09	—
2309 90 51 810	01	57,60
	09	—

<i>(ECU / tonnellata)</i>		
Código prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
2309 90 51 890	01	48,55
	09	—
2309 90 51 900	—	—
2309 90 53 050	—	—
2309 90 53 110	01	4,40
	09	—
2309 90 53 190	01	3,71
	09	—
2309 90 53 210	01	8,80
	09	—
2309 90 53 290	01	7,42
	09	—
2309 90 53 310	01	17,60
	09	—
2309 90 53 390	01	14,83
	09	—
2309 90 53 410	01	26,40
	09	—
2309 90 53 490	01	22,25
	09	—
2309 90 53 510	01	35,20
	09	—
2309 90 53 590	01	29,67
	09	—
2309 90 53 610	01	44,00
	09	—
2309 90 53 690	01	37,09
	09	—
2309 90 53 710	01	52,80
	09	—
2309 90 53 790	01	44,50
	09	—
2309 90 53 810	01	57,60
	09	—
2309 90 53 890	01	48,55
	09	—
2309 90 53 900	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 le zone A, B, C, D ed E definite nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77,

09 altre destinazioni.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata) (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1)

REGOLAMENTO (CEE) N. 126/89 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1989

che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dal 2 all'8 gennaio 1989

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1347/86 del Consiglio, del 6 maggio 1986, relativo alla concessione di un premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello nel Regno Unito⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 467/87⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1695/86 della Commissione, del 30 maggio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione nel Regno Unito del premio alla macellazione di determinati bovini adulti da macello⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3988/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86 un importo equivalente a quello del premio variabile alla macellazione, concesso nel Regno Unito, viene riscosso sulle carni e preparazioni ottenute da animali che hanno beneficiato di tale premio, al momento della loro spedizione verso gli altri Stati membri o della loro esportazione verso i paesi terzi;

considerando che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86, gli importi da riscuotere

all'uscita dal territorio del Regno Unito sui prodotti indicati nell'allegato di detto regolamento vengono fissati ogni settimana dalla Commissione;

considerando che è pertanto opportuno fissare gli importi da riscuotere sui prodotti che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dal 2 all'8 gennaio 1989,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1347/86 modificato, gli importi da riscuotere per i prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1695/86 che sono usciti dal territorio del Regno Unito durante la settimana dal 2 all'8 gennaio 1989 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 2 gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 40.⁽²⁾ GU n. L 48 del 17. 2. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 146 del 31. 5. 1986, pag. 56.⁽⁴⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 gennaio 1989, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal Regno Unito nel corso della settimana dal 2 all'8 gennaio 1989

(in ECU per 100 kg peso netto)

Codice NC	Importo
0201 10 10	23,29176
0201 10 90	23,29176
0201 20 11	23,29176
0201 20 19	23,29176
0201 20 31	18,63341
0201 20 39	18,63341
0201 20 51	27,95011
0201 20 59	27,95011
0201 20 90	18,63341
0201 30	31,90971
0202 10 00	23,29176
0202 20 10	23,29176
0202 20 30	18,63341
0202 20 50	27,95011
0202 20 90	18,63341
0202 30 10	31,90971
0202 30 50	31,90971
0202 30 90	31,90971
0206 10 95	31,90971
0206 29 91	31,90971
0210 20 10	18,63341
0210 20 90	26,55261
0210 90 41	26,55261
1602 50 10 ⁽¹⁾	26,55261
1602 50 10 ⁽²⁾	18,63341

⁽¹⁾ Contenente in peso l'80 % o più di carni bovine.

⁽²⁾ Altri.

REGOLAMENTO (CEE) N. 127/89 DELLA COMMISSIONE**del 19 gennaio 1989****relativo alle domande di titoli MCS presentate nei primi dieci giorni del mese di gennaio 1989 nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,visto il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo alle modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88, in particolare l'articolo 6,considerando che il regolamento (CEE) n. 569/86 prescrive l'uso di titoli MCS onde garantire che i quantitativi commercializzati di determinati prodotti non superino quelli stabiliti dall'atto di adesione e nel regolamento (CEE) n. 3972/88 della Commissione ⁽⁴⁾; che la Commissione deve pertanto decidere, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 574/86, se per tutti i quantitativi richiesti o solo per alcuni o per nessuno di essi possano essere rilasciati titoli MCS;

considerando che da un esame dei quantitativi disponibili e delle domande di titoli MCS presentate nei primi dieci giorni del mese di gennaio 1989 risulta che i titoli possono essere rilasciati per i quantitativi richiesti per

quanto riguarda taluni prodotti e, per quanto riguarda altri prodotti, entro il limite di una determinata percentuale dei quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le domande di titoli MCS presentate nei primi dieci giorni del mese di gennaio 1989 e comunicate alla Commissione :

- a) sono accettate per i quantitativi richiesti, relativamente ai seguenti prodotti :
carni della specie bovina, congelate, e frattaglie della specie bovina ;
- b) sono accettate entro i limiti delle percentuali sotto indicate, relativamente ai seguenti prodotti :
— carni della specie bovina, fresche o refrigerate :
0,155 %,
— animali vivi della specie bovina, diversi dai riproduttori di razza pura e dagli animali per corrida :
0,149 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 351 del 21. 12. 1988, pag. 17.

REGOLAMENTO (CEE) N. 128/89 DELLA COMMISSIONE**del 19 gennaio 1989****che modifica, a decorrere dal 20 gennaio 1989, i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2229/88 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,considerando che i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1989, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4150/88 della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CEE) n. 4150/88 in base ai dati

di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore, come è stabilito nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CEE) n. 4150/88 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1989.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 30.⁽⁵⁾ GU n. L 362 del 30. 12. 1988, pag. 49.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 19 gennaio 1989, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

		(ECU/100 kg)
Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
1001 10 90	Frumento (grano) duro : — All'esportazione delle merci delle sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — In tutti gli altri casi	13,843 13,983
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato : — per l'industria dell'amido — diverso da quello per l'industria dell'amido : — all'esportazione delle merci delle sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — in tutti gli altri casi	5,800 6,435 6,500
1002 00 00	Segala	6,165
1003 00 90	Orzo	6,986
1004 00 90	Avena	3,606
1005 90 00	Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina) : — per l'industria dell'amido — diverso da quello per l'industria dell'amido	7,500 8,000
1006 20	Riso semigreggio a grani tondi Riso semigreggio a grani medi Riso semigreggio a grani lunghi	38,206 37,945 37,945
1006 30	Riso lavorato a grani tondi Riso lavorato a grani medi Riso lavorato a grani lunghi	49,298 54,993 54,993
1006 40 00	Rotture di riso : — per l'industria dell'amido — diverso da quello per l'industria dell'amido	11,358 11,958
1007 00 90	Sorgo	6,403
1101 00 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato : — all'esportazione delle merci delle sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — in tutti gli altri casi	7,575 7,652
1102 10 00	Farina di segala	16,041
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro : — all'esportazione delle merci delle sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — in tutti gli altri casi	21,457 21,674
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero : — all'esportazione delle merci delle sottovoci 1902 11 00 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — in tutti gli altri casi	7,575 7,652

REGOLAMENTO (CEE) N. 129/89 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 1989

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto all'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi od i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei

prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1607/71⁽⁵⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁷⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 197 del 26. 7. 1988, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 16.⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Non è fissata la restituzione all'esportazione verso il Portogallo.

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 gennaio 1989, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	01	0
1001 10 90 000	04	21,00 (?)
	02	20,00 (?)
1001 90 91 000	01	0
1001 90 99 000	05	49,00
	07	22,00
	06	54,00
	02	20,00
1002 00 00 000	06	54,00
	02	20,00
1003 00 10 000	01	0
1003 00 90 000	05	57,00
	07	22,00
	02	20,00
1004 00 10 000	01	0
1004 00 90 000	01	0
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	03	67,00
	02	0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 110	01	83,00
1101 00 00 120	01	83,00
1101 00 00 130	01	75,00
1101 00 00 150	01	65,00
1101 00 00 170	01	55,00
1101 00 00 180	01	45,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 100	01	83,00
1102 10 00 200	01	83,00
1102 10 00 300	01	83,00
1102 10 00 500	01	83,00
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 100	01	189,00
1103 11 10 200	01	179,00
1103 11 10 500	01	160,00
1103 11 10 900	01	151,00
1103 11 90 100	01	83,00
1103 11 90 900	—	—

(¹) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 Algeria,
- 05 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 06 la zona II b),
- 07 Polonia.

(²) La restituzione può essere concessa solo se la qualità del frumento duro corrisponde almeno alla qualità stabilita dal paragrafo 2 dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1569/77 della Commissione, ad eccezione delle impurità relative ai grani (diverse dai chicchi volpati e/o colpiti da fusariosi) : per un massimo di 7 %, di cui 5 % di frumento tenero o di altri cereali.

NB : Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 296/88 (GU n. L 30 del 2. 2. 1988, pag. 9).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1988

relativa agli aiuti concessi dal governo italiano a ENI-Lanerossi

(Il testo in lingua italiana è solo facente fede)

(89/43/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, in conformità di detto articolo 93, e preso atto di tali osservazioni,

considerando quanto segue :

I

Nel 1962 Lanerossi SpA è stata assorbita dalla holding pubblica Ente nazionale idrocarburi (ENI) con la duplice finalità di creare un gruppo tessile completamente integrato verticalmente e di risolvere i problemi economici e finanziari di varie società private del settore tessile e dell'abbigliamento che a tale scopo sono state a loro volta assorbite da Lanerossi.

Nel corso degli anni e grazie a considerevoli sforzi di ristrutturazione, è stato possibile ripristinare l'efficienza economica e finanziaria di alcune di queste aziende in modo da poterle nuovamente trasferire al settore privato.

Alcune altre aziende, tuttavia, sono rimaste deficitarie ed hanno continuato a beneficiare di sovvenzioni finanziarie, tramite il governo italiano, destinate al ripianamento delle perdite per mantenerle in attività. Trattasi in particolare di quattro aziende di Lanerossi SpA nel comparto del capospalla: Lanerossi Confezioni (Arezzo, Macerata, Orvieto), Intesa (Maratea, Nocera, Gagliano), Confezioni di Filottrano (Ancona) e Confezioni Monti (Pescara). Tra il 1974 e il 1979 le perdite d'esercizio di tali imprese sono passate da 2 miliardi di Lit a 39 miliardi di Lit e nel 1979 è

pervenuta alla Commissione una denuncia ufficiale da parte dell'Associazione europea dell'industria dell'abbigliamento (AEIH) e in seguito da altre federazioni dell'industria tessile secondo le quali il continuo conguaglio delle perdite di esercizio di tali società avrebbe provocato considerevoli distorsioni della concorrenza nella Comunità europea.

Sulla base di un esame analitico della situazione e delle prospettive dell'industria a partecipazione pubblica del capospalla e tenendo conto delle informazioni fornite dal governo italiano a questo proposito, la Commissione ha ritenuto che gli interventi a favore di tali imprese dovevano essere considerati alla stregua di aiuti ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE. Nella sua lettera del 26 giugno 1980 essa ha informato il governo italiano che tali misure avrebbero potuto ottenere un'esenzione, essendo incompatibili con l'articolo 92, paragrafo 1, solo a condizione che gli aiuti fossero concessi per un periodo limitato e sempreché il programma di ristrutturazione nella versione presentata alla Commissione fosse effettuato con l'obiettivo di ridurre le capacità delle società interessate e di ripristinare la loro efficienza economico-finanziaria riportandole a breve termine all'autonomia finanziaria.

Dopo aver tenuto sotto accurato esame i successivi sviluppi dell'industria a partecipazione statale del capospalla, la Commissione, in una lettera al governo italiano del 20 maggio 1983, ha ritenuto che per quanto riguarda la quinta azienda di Lanerossi nel settore, Lebole SpA, l'aiuto finanziario che era stato conferito per ripianare le sue perdite era compensato dalle iniziative di ristrutturazione già attuate e da attuare a breve scadenza, iniziative tali da escludere che si trattasse di una semplice operazione di salvataggio o di un aiuto al funzionamento. Di conseguenza la Commissione ha concluso nel senso che

l'aiuto finanziario avrebbe potuto beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato e quindi avrebbe potuto essere considerato compatibile con il mercato comune. I successivi controlli delle fasi di realizzazione del programma di ristrutturazione di tale impresa dopo il 31 dicembre 1983 hanno consentito alla Commissione di confermare la sua precedente posizione e di chiudere definitivamente la pratica relativa a Lebole SpA.

Per quanto riguarda le quattro altre aziende sopra menzionate di ENI/Lanerossi, i risultati economici e finanziari constatati alla fine del 1982 mostravano che le azioni di ristrutturazione dei precedenti anni non erano state coronate da successo e sembrava evidente che tali imprese avrebbero continuato a risentire di serie difficoltà strutturali nonostante il permanente sostegno fornito dalle risorse pubbliche. Le perdite tra il 1980 e il 1982 erano state largamente superiori a 150 miliardi di Lit. Del pari, nel programma di ristrutturazione per gli anni 1983-1986 comunicato alla Commissione dal governo italiano, tali quattro società, secondo le previsioni, avrebbero continuato a fare affidamento in misura sostenuta sugli interventi dello Stato e su risorse pubbliche per sanare le loro perdite.

Nella sua lettera già citata del 20 maggio 1983 la Commissione ha dichiarato che in un'attività contrassegnata da una concorrenza estremamente intensa e da sovraccapacità a livello comunitario, da prezzi insufficienti e da un vivace interscambio comunitario, il mantenimento artificioso grazie ad aiuti finanziari pubblici, anche se di entità relativamente modesta, della produzione e delle esportazioni, è atto ad accrescere le difficoltà di imprese che non beneficiano di aiuti di Stato. La Commissione, tenuto conto dell'importanza sociale e regionale di tali imprese, non ha mosso obiezioni nei confronti degli aiuti concessi sino alla fine del 1982, pur esprimendo dubbi assai seri sulla possibilità di considerare ancora in futuro il sostegno finanziario attinto a fondi pubblici e destinato a coprire le perdite di esercizio delle imprese in questione come compatibile con un ordinato funzionamento del mercato comune. La Commissione ha informato il governo italiano che nell'eventualità di futuri interventi di questo tipo, sarebbe stata tenuta ad adottare misure appropriate. Essa ha altresì ricordato al governo italiano che a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, agli Stati membri incombe l'obbligo di informare la Commissione, in tempo sufficiente per permetterle di presentare le sue osservazioni, circa l'eventualità della concessione o della modificazione degli aiuti. Essa ha chiesto al governo italiano di indicare nel termine di due settimane dal ricevimento della lettera del 20 maggio 1983 le proprie intenzioni in proposito.

Con telex del 24 giugno 1983 il governo italiano ha informato la Commissione che avrebbe notificato qualsiasi intervento futuro a favore delle quattro imprese di confezioni maschili in questione, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE.

Essendo stata informata del fatto che queste imprese hanno continuato a presentare deficit considerevoli, con

lettera del 20 luglio 1983 la Commissione ha ricordato al governo italiano la sua lettera del 20 maggio del medesimo anno e ha ribadito il fatto che nessun altro aiuto a favore di tali aziende di ENI/Lanerossi, tenuto conto degli antefatti e della situazione del mercato, avrebbe potuto essere considerato compatibile con il mercato comune.

Con lettera del 2 novembre 1983 il governo italiano ha confermato che non erano previsti aiuti di Stato a favore di tali imprese che erano ritenute non ristrutturabili dai dirigenti di ENI/Lanerossi, tanto da far accantonare il programma di ristrutturazione previsto per gli anni 1983-1986.

II

In seguito, da informazioni di stampa è apparso che, nonostante la conferma del governo italiano, tali imprese rimanevano in attività e continuavano a subire perdite e — per evitare il fallimento — avrebbero probabilmente dovuto ottenere nuovi aiuti di Stato. Di conseguenza, la Commissione ha ripetutamente chiesto al governo italiano di presentare informazioni in ordine alla loro situazione effettiva.

Con lettera del 30 agosto 1984 il governo italiano ha trasmesso alla Commissione un quadro riepilogativo del nuovo programma di ristrutturazione per le fabbriche di confezioni maschili di ENI/Lanerossi. Da tale documento è risultato che i vertici direttivi di ENI/Lanerossi continuavano a ritenere tali imprese non ristrutturabili. Tuttavia esse continuavano a rimanere in attività ad onta dei deficit annuali che nell'esercizio 1983 hanno toccato la punta di 78 miliardi di Lit. Mediante operazioni di riduzione e successivo aumento di capitale le perdite venivano coperte da mezzi finanziari pubblici. Dal prospetto riassuntivo di tale programma di ristrutturazione è risultato ovvio che anche in futuro sarebbe stato necessario provvedere al ripianamento delle perdite annuali in quanto non era nelle previsioni di interrompere a breve termine l'attività di tali fabbriche.

È stato inoltre accertato che tale ripianamento era continuato dopo la fine del 1982, termine fissato dal governo italiano come punto conclusivo delle iniziative di ristrutturazione di tali imprese.

A seguito di un esame dell'aiuto concesso per assorbire le perdite, la Commissione ha ritenuto che esso non le era stato notificato preventivamente e che era illegale in quanto il governo italiano aveva ommesso di adempiere ai suoi obblighi a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. La Commissione si è convinta inoltre che l'intervento a favore delle quattro aziende in questione di ENI/Lanerossi doveva essere considerato un aiuto di salvataggio tenuto conto dei loro risultati finanziari ed economici e della loro situazione. Poiché è costante politica della Commissione consentire alla concessione di un aiuto di salvataggio durante l'attuazione di un piano di ristrutturazione soltanto per brevi periodi e sotto forma di crediti o prestiti al tasso di mercato, e gli Stati membri

sono stati informati di tale politica con lettera del 24 gennaio 1979, gli aiuti in questione non soddisfacevano alle condizioni stabilite dalla Commissione.

La Commissione inoltre ha ritenuto che gli aiuti erano stati concessi in infrazione alla sua decisione che imponeva di non sovvenzionare tali imprese dalla fine del 1982 in poi, come comunicato al governo italiano con lettere del 20 maggio e del 22 luglio 1983 e ribadito e riconfermato con lettera del 7 dicembre 1983.

La Commissione riteneva che gli aiuti già concessi e eventualmente previsti non avrebbero promosso uno sviluppo atto, secondo il punto di vista comunitario, a compensare gli effetti di distorsione della concorrenza, in particolare in una situazione nella quale il settore in questione è confrontato con gravi problemi di sovraccapacità strutturale, prezzi insufficienti ed intensi scambi intracomunitari, ragioni per le quali è considerato uno dei comparti più sensibili dell'intera industria tessile e dell'abbigliamento. Pertanto, la Commissione ha ritenuto che gli aiuti non potevano essere considerati compatibili col mercato comune né beneficiare di una delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato CEE.

Di conseguenza la Commissione ha avviato la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, primo comma del trattato CEE.

Con lettera del 19 dicembre 1984 essa ha intimato al governo italiano di presentare le sue osservazioni. Gli altri Stati membri sono stati informati il 12 febbraio 1985 e le parti interessate il 23 febbraio 1985.

III

Ricevuto un sollecito da parte della Commissione in data 26 febbraio 1985 e dopo aver chiesto ed ottenuto un nuovo termine per presentare le sue osservazioni a norma della procedura così iniziata, il governo italiano, con lettera del 28 maggio 1985, ha segnalato che si riscontravano segni di riduzione delle perdite delle imprese in questione. Del pari esso segnalava una riduzione degli occupati. Il fatto che le aziende fossero state acquistate dal settore privato in un momento in cui erano praticamente in fallimento, implicava che le iniziative di ristrutturazione non potevano essere coronate da successo a breve scadenza. Avendo attualmente realizzato che tali imprese erano con tutta probabilità non ristrutturabili, occorreva riconvertirle verso altre attività, provvedendo nel contempo affinché le attività di Lanerossi non fossero poste in pericolo. Per raggiungere un risultato soddisfacente era lecito, di conseguenza, partire dal presupposto che l'operazione avrebbe richiesto un periodo di tempo più lungo. La domanda della Commissione di cessare immediatamente qualsiasi intervento a favore di tali

società avrebbe quindi vanificato tutte le azioni passate ed avrebbe avuto gravi conseguenze sociali.

Nella sua lettera del 28 maggio 1985, il governo italiano affermava altresì che gli interventi dello Stato sotto forma di dotazioni in conto capitale a favore di ENI andavano solo parzialmente a favore di Lanerossi cosicché non potevano costituire integralmente aiuti di Stato. Inoltre secondo la legislazione italiana le perdite dovevano essere immediatamente coperte dagli azionisti per evitare il fallimento, ragion per cui era impossibile procedere ad una notifica a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE. Infine, il governo italiano citava le quote di mercato e di esportazione delle imprese che erano diminuite tra il 1980 e il 1983 tanto da escludere che gli aiuti a favore di tali imprese avessero effetti sugli scambi e sulla concorrenza.

Nel corso di una riunione bilaterale tenuta il 21 giugno 1985, il governo italiano preannunciava informazioni supplementari sul nuovo programma di ristrutturazione di alcune parti degli stabilimenti in questione e di riconversione di altre per dar modo alla Commissione di esaminare il programma di ristrutturazione/riconversione nel suo complesso. Veniva altresì indicato che tale programma avrebbe portato a breve termine ad una soluzione definitiva in modo da consentire alla Commissione l'esame non soltanto delle iniziative in corso, ma anche dei loro risultati finali.

Non essendole pervenuti tali dati, la Commissione li sollecitò al governo italiano con telex del 7 agosto 1985. Con telex del 25 settembre 1985 e successivamente con lettera del 12 dicembre 1985 il governo italiano chiese ed ottenne un'ulteriore proroga del termine.

Con lettera del 5 febbraio 1986 esso trasmise una risposta parziale circa i progressi del programma di ristrutturazione e di riconversione annunciando l'imminenza di una soluzione definitiva sulla base della quale la Commissione avrebbe quindi dovuto esaminare il caso.

Nel corso di una riunione bilaterale tenuta il 12 giugno 1986, le autorità italiane confermarono una cifra di 78 miliardi di Lit per il conguaglio delle perdite del 1983 e cifre di 56,8 miliardi di Lit e di 42,2 miliardi di Lit per gli esercizi 1984 e 1985. Esse confermarono inoltre che le aziende in questione sarebbero state privatizzate o riconvertite ad altre attività o privatizzate e riconvertite, sottolineando tuttavia che una soluzione definitiva avrebbe richiesto tempo.

La Commissione insistette sul fatto che il conguaglio delle perdite del 1984 e del 1985 era stato effettuato di nuovo senza preventiva notifica e dichiarò che per valutare il caso nel suo complesso mancavano ancora talune informazioni.

Di nuovo una risposta parziale pervenne con lettera dell'8 settembre 1986 e, a seguito di un sollecito del 17 settembre 1986 da parte della Commissione, una riunione bilaterale tenuta il 7 novembre 1986 portò al chiarimento di alcune altre informazioni e dati. Nel contempo le autorità italiane insistevano sull'imminenza di una soluzione definitiva e si impegnavano a comunicarne gli elementi alla Commissione in tempo utile.

Nel corso di una riunione bilaterale tenuta l'11 settembre 1987 risultò che l'eventuale privatizzazione delle imprese di confezioni maschili e la riconversione verso altre attività era stata avviata, ma non ancora compiuta. Tali informazioni furono confermate e alcuni elementi dei trasferimenti già eseguiti furono comunicati dal governo italiano in una lettera del 15 dicembre 1987.

In una ulteriore riunione tenuta il 26 gennaio 1988 risultò che per il marzo 1988 ENI/Lanerossi avrebbe trasferito tutti gli stabilimenti residui al settore privato ponendo così fine alla partecipazione dello Stato nel settore del capospalla. Come risultato economico dei vari trasferimenti i 3 563 dipendenti occupati nel 1983 sarebbero stati sistemati nel seguente modo: 38 % prepensionamento, 25 % trasferimento al settore privato confezioni maschili (civili), 20 % al settore privato confezioni maschili (militari) e 17 % trasferimenti ad altri comparti dell'industria tessile e dell'abbigliamento e altri rami dell'industria, ad esempio calzature. La produzione sarebbe stata trasferita secondo uno schema analogo. Il governo italiano affermava che tali conversioni, riducendo la pressione nel settore della confezione maschile, sarebbero state proficue per l'industria tessile e dell'abbigliamento della Comunità europea nel suo insieme.

Il trasferimento di macchinario, attrezzature e scorte venne effettuato alle condizioni di mercato sulla base di una stima attuata da una banca internazionale.

Tali informazioni vennero confermate con telex del 5 marzo e lettera del 22 luglio 1988. Inoltre il governo italiano informò la Commissione che il conguaglio delle perdite era stato di 45,9 miliardi di Lit nel 1986 e di 37,5 miliardi di Lit nel 1987.

Hanno inviato le loro osservazioni a norma della presente procedura tre altri Stati membri e tre interessati diversi dagli Stati membri.

IV

Gli interventi pubblici italiani a favore di ENI/Lanerossi al fine di finanziare le perdite di esercizio registrate dalle aziende del settore confezioni maschili tra il 1983 e il 1987 per un totale di 260,4 miliardi di Lit si sono configurati come dotazioni in conto capitale esplicitamente e

specificamente destinate agli scopi predetti. Nella misura in cui è manifesto che un'autorità pubblica che effettua iniezioni di capitale in una società non vi procede esclusivamente alle normali condizioni di un'economia di mercato, il caso va valutato alla luce dell'articolo 92 del trattato CEE.

Nella fattispecie gli interventi sotto forma di ripianamento delle perdite delle aziende di ENI/Lanerossi nel comparto confezioni maschili hanno impedito alle forze operanti in un'economia di mercato di avere le loro normali conseguenze — la scomparsa di tali fabbriche non competitive — le hanno tenute in attività artificialmente per un lungo periodo di tempo e hanno appesantito la struttura delle industrie delle confezioni maschili della Comunità europea che stava affrontando gravi difficoltà di adattamento dovute a sovraccapacità strutturale, prezzi insufficienti e intensa concorrenza all'interno e dall'esterno della Comunità.

Il conguaglio delle perdite è avvenuto in circostanze che non sarebbero state accettabili per un investitore privato operante alle normali condizioni di un'economia di mercato, visto che nel presente caso la situazione finanziaria ed economica delle imprese in questione, specie se considerata la durata e l'entità delle loro perdite, era tale che non si poteva contare su una redditività normale in termini di dividendi o di incrementi di valore del capitale per gli investimenti effettuati. Inoltre il governo italiano e ENI/Lanerossi si erano convinti che le imprese non erano ristrutturabili e quindi avrebbero dovuto continuare a subire perdite di esercizio se non fossero state chiuse o riconvertite.

Va altresì osservato sotto questo profilo che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha precisato le condizioni di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato per quanto riguarda le partecipazioni pubbliche (vedi sentenza del 14 novembre 1984 nella causa 323/82, *Intermills* e sentenze del 10 luglio 1986 nelle cause 234/84, *Meura*, e 40/85, *Boch*). Per determinare se un conferimento di capitale costituisce un aiuto di Stato, la Corte ha sostenuto che è necessario stabilire se la società in questione avrebbe ottenuto il finanziamento sul mercato dei capitali privati. Qualora la situazione suggerisca che il beneficiario non avrebbe potuto mantenersi in attività senza finanziamenti pubblici perché non sarebbe riuscito ad ottenere i capitali necessari sul mercato libero da un investitore privato, è lecito ritenere che la somma corrisposta costituisca in aiuto di Stato. Tale posizione è stata comunicata nella lettera della Commissione agli Stati membri del 17 settembre 1984.

Nella fattispecie, sulla base dei fatti sopra esposti è improbabile che le imprese interessate avrebbero ottenuto capitali sufficienti per garantire la loro sopravvivenza sul

mercato dei capitali privati e nessuna società o investitore privato, che basasse la sua decisione sulle prevedibili possibilità di profitto, lasciando da parte qualsiasi considerazione sociale o di politica regionale o settoriale, avrebbe sottoscritto quote di capitale destinate a coprire le perdite di esercizio su un arco di tempo così lungo. Di conseguenza gli interventi per 260,4 miliardi di Lit costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

V

Di conseguenza, questi aiuti dovevano essere notificati alla Commissione ai termini dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. Poiché il governo italiano ha ommesso di notificare in via preventiva gli aiuti di cui trattasi nel presente caso, la Commissione non è stata in grado di esporre la propria posizione sulle misure prima della loro attuazione. Pertanto, gli aiuti sono illegali in base alla normativa comunitaria sin dal momento della loro erogazione. La situazione causata dal mancato rispetto di tali obblighi è particolarmente grave in quanto gli aiuti sono già stati corrisposti al beneficiario. Inoltre, come confermato dal governo italiano, una cospicua quota dell'aiuto complessivo è stata concessa dopo che la Commissione aveva avviato la procedura formale di esame a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato, il 5 dicembre 1984.

A questo proposito va ribadito che, in considerazione del carattere imperativo e di ordine pubblico delle norme di procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato, di cui la Corte di giustizia ha riconosciuto la diretta applicabilità nella sua sentenza del 19 giugno 1973 nella causa 77/72 — l'illegalità degli aiuti in questione non può essere sanata *a posteriori*.

La natura illegale di tutti questi aiuti è dovuta all'inosservanza delle norme di procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato. Inoltre, in caso di aiuti incompatibili col mercato comune, la Commissione, avvalendosi della facoltà riconosciutale dalla Corte di giustizia nella sentenza del 12 luglio 1973 nella causa 70/72, confermata nella sentenza del 24 febbraio 1987 nella causa 310/85 — può chiedere agli Stati membri di recuperare presso i beneficiari gli aiuti concessi illegalmente.

VI

Nella fattispecie, gli aiuti in questione sono incompatibili col mercato comune a norma dell'articolo 92 del trattato.

Nell'industria tessile e dell'abbigliamento, specie nel comparto delle confezioni maschili esistono correnti di scambio tra gli Stati membri — come sufficientemente documentato dalle statistiche — e la concorrenza è estremamente intensa. Gli scambi intracomunitari in tale

gruppo di prodotti, che comprendono le categorie 14 A + B dell'accordo Multifibre, soprabiti di tessuti impregnati, spalmati o ricoperti per uomo e ragazzo e cappotti, soprabiti, mantelli e simili tessuti per uomo e ragazzo, categoria 16, vestiti completi tessuti per uomo e ragazzo, e categoria 17, giacche e giacchette tessute per uomo e ragazzo, rappresentavano il 19,3 % della produzione CEE nel 1983 e il 29,1 % nel 1986. La produzione italiana in tali categorie rappresenta il 38,6 % del totale della Comunità europea e l'esportazione di confezioni maschili dall'Italia agli altri Stati membri è aumentata del 32 % tra il 1983 e il 1986.

Le quattro imprese in questione rappresentavano nel 1983 in termini di produzione il 2,5 % dell'industria italiana del settore. In termini di occupati, tuttavia, la percentuale loro spettante era dell'11 %. Con 3 563 dipendenti nel 1983 tali aziende contavano tra i produttori più importanti di confezioni maschili della Comunità, visto che nel settore in tutta la Comunità europea la conformazione tipica è la piccola impresa, mentre è più rara l'impresa di grandi dimensioni. Persino le imprese più grandi spesso hanno impianti di dimensioni modeste. Inoltre, a parte le imprese considerate industriali (20 o più dipendenti), esistevano ed esistono numerosi laboratori artigiani. Le esportazioni di ENI/Lanerossi erano nel 1983 pari al 14 % della sua produzione totale di confezioni maschili e si può quindi affermare che il gruppo partecipava attivamente agli scambi intracomunitari del settore. Dal 1983 tramite chiusure o riconversioni verso altri comparti dell'industria tessile e dell'abbigliamento o altri rami dell'industria, le quote sopra indicate sono state ridotte. Tuttavia alcuni stabilimenti che occupavano circa il 45 % degli addetti del 1983, sono stati venduti a società private indipendenti che hanno continuato a produrre confezioni maschili (civili e militari) e anzi la riconversione di altri impianti produttivi, a concorrenza del 17 % degli addetti e della produzione del 1983, ha portato ad aumenti di produzione in settori anch'essi caratterizzati da intensa concorrenza e da livelli elevati e costantemente crescenti di scambi tra gli Stati membri, quali jeans, confezioni femminili, pigiama, calzature e pellami.

Gli aiuti in questione hanno provocato distorsioni della concorrenza in quanto hanno migliorato in modo accertabile la situazione finanziaria di ENI/Lanerossi e delle sue quattro aziende, conferendo loro un vantaggio concorrenziale nei confronti di altri produttori, tutti colpiti dal ristagno della domanda, dai prezzi insufficienti e da sovraccapacità. Inoltre, gli aiuti che sono stati concessi per assorbire le perdite di esercizio di tali imprese — pari all'incirca al loro fatturato degli anni 1983-1987 — hanno risanato la situazione finanziaria di imprese che in circostanze normali sarebbero scomparse dal mercato al più tardi nel 1983. I sussidi finanziari pari a 260,4 miliardi di Lit sotto forma di conguaglio delle perdite hanno risanato

la situazione finanziaria delle imprese e facilitato la loro riconversione e assorbimento in misura tale da conferire a ENI/Lanerossi un vantaggio estremamente consistente rispetto ai suoi concorrenti che non hanno beneficiato di aiuti.

Quando gli aiuti finanziari pubblici rafforzano la posizione di un'impresa in confronto alle altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, queste ultime debbono essere considerate pregiudicate da detti aiuti. Nel presente caso gli aiuti che hanno consentito alle quattro aziende di ENI/Lanerossi di sopravvivere dopo il 1982 e — in secondo luogo — hanno agevolato la riconversione e la cessione di alcuni stabilimenti produttivi, oneri che ENI/Lanerossi avrebbe in linea di massima dovuto sostenere direttamente, sono tali da pregiudicare il commercio e falsare o minacciare di falsare la concorrenza tra gli Stati membri favorendo tale gruppo ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

L'articolo 92, paragrafo 1 del trattato stabilisce il principio che gli aiuti aventi le caratteristiche descritte sono incompatibili con il mercato comune.

Le deroghe al principio della loro incompatibilità in conformità dell'articolo 92, paragrafo 2, non sono applicabili nel presente caso vista la natura degli aiuti che inoltre non sono stati erogati per i fini ivi citati.

L'articolo 92, paragrafo 3 precisa quali aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato comune. La compatibilità col trattato deve essere determinata nel contesto comunitario e non del singolo Stato membro. Per salvaguardare il corretto funzionamento del mercato comune tenendo conto dei principi dell'articolo 3, lettera f) del trattato, le deroghe al principio dell'articolo 92, paragrafo 1, precisate nell'articolo 92, paragrafo 3 devono essere interpretate restrittivamente in sede di esame di un regime di aiuto o della concessione di un qualsiasi aiuto individuale.

In particolare esse sono applicabili soltanto quando la Commissione constata che il libero gioco delle forze di mercato da solo, senza aiuti, non avrebbe indotto l'eventuale beneficiario dell'aiuto ad adottare iniziative che contribuiscono al raggiungimento di uno degli obiettivi predetti.

Il fatto di applicare le deroghe a casi che non contribuiscono al conseguimento di uno degli obiettivi esposti nell'articolo 92, paragrafo 3 o quando un aiuto non sia necessario a tale scopo, darebbe vantaggi non equi a talune industrie o imprese rafforzando semplicemente la loro situazione finanziaria, e farebbe sì che le condizioni degli scambi tra Stati membri fossero pregiudicate e la concorrenza distorta senza alcuna giustificazione basata

sull'interesse della Comunità, come indicato nell'articolo 92, paragrafo 3.

Il governo italiano non è stato in grado di fornire, né la Commissione di individuare, motivi validi per accertare che gli aiuti rientrano in una delle categorie di deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3.

VII

Le quattro aziende di ENI/Lanerossi di cui al presente caso appartenevano all'industria del capospalla che è un comparto dell'industria tessile e dell'abbigliamento. Il gruppo ENI/Lanerossi, inoltre, aveva altre rilevanti partecipazioni in tale ramo dell'industria nel periodo in questione. Di conseguenza l'aiuto finanziario concesso ad ENI tra il 1983 e il 1987, pari a 260,4 miliardi di Lit è integralmente soggetto al rispetto delle condizioni disciplinanti gli aiuti all'industria tessile e dell'abbigliamento quali definite negli orientamenti comunitari per gli aiuti a tale settore del 1971 e del 1977 e comunicate agli Stati membri con lettere del 30 luglio 1971 e del 4 febbraio 1977.

Tali orientamenti contengono vari criteri elaborati dalla Commissione in collaborazione con gli esperti nazionali al fine di fornire ai governi degli Stati membri linee direttrici per gli interventi che essi eventualmente intendono effettuare nel settore in questione. Negli orientamenti del 1971 la Commissione sottolinea che gli aiuti al settore tessile e dell'abbigliamento, settore caratterizzato da una forte concorrenza a livello comunitario, rischiano di falsare la concorrenza, e ciò è inaccettabile per i concorrenti che non beneficiano di tali aiuti. Gli aiuti che di norma hanno ripercussioni estremamente sensibili in tale settore dell'industria, in base ai succitati orientamenti, possono essere giustificati se migliorano la struttura dell'industria tessile. Tali aiuti strutturali, secondo la disciplina comunitaria, sono gli aiuti ad imprese tessili allo scopo, tra l'altro, di agevolare l'eliminazione di capacità eccedenti nei settori o nei sottosettori dove si manifestano e di favorire la conversione delle attività marginali verso attività diverse da quelle del settore tessile. Gli aiuti di questa natura devono, tuttavia, soddisfare a talune condizioni specificate negli orientamenti comunitari elaborati nel 1971.

L'evoluzione successiva della situazione, in particolare numerosi regimi di aiuto, la concessione di aiuti individuali introdotti a causa della pressione della situazione economica nonché considerazioni relative all'occupazione, e ritenuta in conflitto con l'interesse della Comunità sotto vari punti di vista, ha confermato le preoccupazioni della Commissione quali esposte negli orientamenti comunitari del 1977.

L'industria tessile e dell'abbigliamento della Comunità ha registrato una serie estremamente rapida di mutamenti negli ultimi dieci anni. La produzione ha evidenziato un declino sotto la pressione della concorrenza esterna sui mercati di esportazione tradizionali e sul mercato comunitario. Tra il 1975 e il 1985 sono stati soppressi un milione di posti di lavoro che rappresentano circa il 40 % dell'occupazione complessiva di tali industrie. La gravità e il perdurare della crisi hanno obbligato le imprese del settore a rilevanti iniziative di ristrutturazione e di ammodernamento dei loro impianti. L'industria è così riuscita ad adattarsi e a ripristinare progressivamente la sua competitività e redditività. Il ruolo importante svolto dagli orientamenti comunitari dettati per gli aiuti al settore nel ripristinare un certo equilibrio e nel mantenere o ristabilire una vera economia di mercato è stato ampiamente riconosciuto. Poiché tuttavia l'industria continua ad essere estremamente vulnerabile, non da ultimo perché continua ad essere confrontata con una concorrenza internazionale molto intensa, la Commissione ritiene che interventi statali non coordinati sarebbero in conflitto con l'interesse comunitario, in particolare quando pongono gravemente in pericolo le iniziative passate, nonché presenti, avviate da produttori comunitari del settore tessile e dell'abbigliamento per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato. Di conseguenza, la Commissione continua ad attribuire grandissima importanza al fatto che gli Stati membri tengano in debito conto i succitati orientamenti.

Gli aiuti in questione non soddisfano varie condizioni fissate negli orientamenti: in primo luogo questi ultimi non prevedono la possibilità di concedere aiuti destinati a mantenere un'impresa in attività. Al contrario, nel settore tessile il salvataggio di società decotte è sempre stato, a giusto titolo, considerato non atto a realizzare un miglioramento durevole nell'industria a livello nazionale o comunitario, ma idoneo piuttosto a incidere sulle condizioni della concorrenza nel mercato comune senza agevolare una maggiore concorrenzialità dell'industria che è un prerequisito per il suo risanamento e il suo successo sul mercato internazionale dei tessili.

In secondo luogo, gli orientamenti comunitari richiedono che gli aiuti a società tessili e dell'abbigliamento si applichino esclusivamente per un breve periodo. Tale condizione non è soddisfatta nel presente caso in quanto, dopo il periodo dal 1974 al 1982, per il quale la Commissione aveva autorizzato gli aiuti, considerati i numerosi programmi di ristrutturazione previsti per ripristinare l'efficienza economico-finanziaria e l'autonomia finanziaria delle imprese di confezioni maschili (programmi risultati non coronati da successo), il governo italiano ha continuato a sovvenzionare per un periodo di cinque anni le imprese in questione, vale a dire dal 1983 al 1987.

In terzo luogo, sulla base degli orientamenti, lo scopo degli aiuti è quello di portare rapidamente il beneficiario ad un livello di competitività sufficiente per poter operare sul mercato comunitario dei tessili e dell'abbigliamento. Le quattro imprese di confezioni maschili, tuttavia, dopo aver ottenuto aiuti di notevole consistenza prima del

1983, hanno continuato a registrare perdite cospicue, che per la maggior parte degli anni successivi sono state di entità pari al loro fatturato, il che consente di affermare che nemmeno tale condizione è soddisfatta. Occorre aggiungere sotto questo profilo che almeno dal 1984 in poi era fuori di dubbio per tutte le parti interessate che le imprese non erano ristrutturabili, ragion per cui l'obiettivo degli aiuti intesi a migliorare la struttura dell'industria grazie ad operazioni di adattamento e di ristrutturazione non poteva più essere conseguito.

In quarto luogo, gli aiuti concessi nel presente caso non erano assegnati ad operazioni specifiche, ma erano intesi ed utilizzati in genere per migliorare la situazione finanziaria delle imprese, cosicché — dall'inizio del 1983 — era del tutto improbabile che potessero servire ad altri scopi se non al loro artificioso mantenimento in attività.

In una tale situazione, ne deriva che un'altra condizione fissata negli orientamenti comunitari non è stata soddisfatta. Poiché nella fattispecie non sussiste un nesso diretto o nemmeno indiretto tra gli aiuti e le singole operazioni, non è possibile, infatti, valutare l'impatto degli aiuti sulle operazioni beneficiarie.

In fine, gli orientamenti richiedono che gli aiuti non pregiudichino la concorrenza e gli scambi in misura superiore a quanto strettamente necessario. Sotto questo profilo va segnalato che nel 1983 le quattro aziende di ENI/Lanerossi del settore capospalla hanno esportato il 14,3 % della loro produzione ed hanno ottenuto a titolo di conguaglio delle perdite una somma di 78 miliardi di Lit in una situazione nella quale il loro fatturato 1983 era di 78,2 miliardi di Lit. Gli anni successivi il fatturato è diminuito a causa di chiusure, di cessione e di riconversione di stabilimenti, ma le perdite sono rimaste su livelli prossimi a quello del fatturato per raggiungere un importo di 37,5 miliardi di Lit nel 1987 quando il fatturato era di 36,8 miliardi di Lit. In una situazione nella quale la produzione comunitaria nei gruppi di prodotti interessati si è ridotta del 15,3 % tra il 1983 e il 1986, mentre la quota della produzione oggetto di scambi nell'ambito della Comunità è cresciuta dal 27,7 % al 29,1 %, è indubitabile che il mantenimento della produzione non competitiva delle quattro aziende di ENI/Lanerossi del settore confezioni maschili, produzione che in parte considerevole è esportata verso altri Stati membri, deve avere inciso sfavorevolmente sulla concorrenza e sulle condizioni degli scambi. Tale affermazione vale tanto più in quanto le aziende di ENI/Lanerossi nel campo delle confezioni maschili, che nel 1983 avevano un personale di 3 563 unità, erano annoverate tra i più importanti produttori di tali prodotti nella Comunità europea. In una situazione nella quale l'industria interessata è estremamente frammentata e caratterizzata da varie centinaia di piccoli concorrenti, gli aiuti a favore di uno dei maggiori produttori del settore hanno effetti particolarmente negativi sugli scambi e sulla concorrenza.

Alla luce delle considerazioni che precedono, è lecito concludere che tutti gli aiuti in questione sono stati concessi in contrasto con gli orientamenti comunitari relativi agli aiuti all'industria tessile e dell'abbigliamento.

VIII

Tutti gli aiuti in questione, vale a dire 260,4 miliardi di Lit, sono stati essenzialmente corrisposti al fine di ripristinare la situazione finanziaria delle quattro imprese di produzione di confezioni maschili. Va segnalato il fatto che la Commissione ha informato gli Stati membri con lettera del 24 gennaio 1979 in ordine alle condizioni alle quali gli aiuti di salvataggio potevano essere considerati compatibili col mercato comune. Gli aiuti di salvataggio che possono essere concessi esclusivamente per mantenere un'impresa in attività mentre si indaga per individuare le cause delle sue difficoltà e predisporre interventi atti a porvi rimedio, debbono rispondere tra l'altro alle seguenti condizioni:

- Deve trattarsi di aiuti alla liquidità sotto forma di garanzie di prestiti o di prestiti concessi ai normali tassi di interesse commerciali.

Gli aiuti di 260,4 miliardi di Lit non soddisfano tale condizione.

- Devono essere corrisposti soltanto per il tempo necessario, che in genere non deve superare i sei mesi, per predisporre le misure di risanamento necessarie e fattibili.

Nel presente caso gli aiuti di salvataggio nel periodo dal 1983 al 1987, configuratisi come successivi conguagli delle perdite attraverso iniezioni di capitale fresco, non erano certamente concessi per un breve periodo e non era stabilita in anticipo né la durata, né il prezzo di cessione delle partecipazioni eventuali, né sono stati rimborsati. Gli aiuti sono stati concessi senza che alcuna condizione fosse imposta alle aziende e il loro unico scopo era di mantenere le società decotte in attività.

Inoltre, gli aiuti sono stati concessi senza aver definito le misure di risanamento necessarie e fattibili. Vari piani di ristrutturazione elaborati a tale scopo sono stati abbandonati immediatamente dopo l'inizio della loro attuazione e nel 1984 sia il governo italiano che ENI/Lanerossi hanno riconosciuto il fatto che le quattro aziende non erano ristrutturabili.

- Non devono avere effetti negativi sulla situazione dell'industria degli altri Stati membri.

Nella fattispecie, tuttavia, le aziende in questione svolgevano un ruolo attivo nel commercio intracomunitario, come sopra esposto. Inoltre, fin dagli inizi degli anni '70 tale comparto dell'industria tessile e dell'abbigliamento è sempre stato considerato in una situazione veramente grave e difficile a causa dell'intensa concorrenza proveniente sia dall'interno che dall'esterno della Comunità europea, dell'insufficiente produzione, dei prezzi troppo bassi e di una consi-

stente sovraccapacità a livello comunitario, attualmente ancora valutata intorno al 20-25 %.

Per rispondere a tali difficoltà, l'industria delle confezioni maschili della Comunità europea, che è costituita anzitutto da società di dimensione medio-piccola, non inferiori a varie centinaia, ha avviato iniziative di largo respiro per adeguare, ammodernare gli impianti e le attrezzature e aumentare l'efficienza. Le imprese che non potevano essere ristrutturate cessavano l'attività, come documentato dal rilevante numero di chiusure di stabilimenti e dalla riduzione dell'occupazione nel settore a partire dal 1975. Nella Comunità nel suo insieme l'industria dell'abbigliamento ha perso circa 3 000 società, vale a dire il 28 % del totale e gli addetti al settore si sono ridotti di 398 000 persone, cioè il 36,6 %, nel periodo dal 1975 al 1985. In Italia, il numero delle società del settore dell'abbigliamento si è ridotto di circa 600 unità, cioè il 32 %, mentre gli addetti sono diminuiti di 83 000 unità, cioè il 42 %.

In tali circostanze, la situazione dell'industria negli altri Stati membri è stata pregiudicata dagli aiuti in questione. Anche se in termini di produzione le quattro aziende di ENI/Lanerossi rappresentavano soltanto il 2,5 % dell'industria italiana delle confezioni maschili, gli aiuti di 260,4 miliardi di Lit rappresentavano un vantaggio pari all'incirca al fatturato delle imprese nel periodo dal 1983 al 1987 ed hanno quindi salvato le aziende dal fallimento e considerevolmente rafforzato la loro posizione rispetto ai concorrenti negli scambi intracomunitari. Pertanto, la situazione dei concorrenti e certamente l'intera situazione dell'industria in questione negli altri Stati membri è risultata pregiudicata.

- Devono essere notificati alla Commissione in via preventiva nei casi individuali di una certa importanza.

Il caso in questione è significativo, soprattutto considerata l'entità degli aiuti e le dimensioni in termini assoluti e relativi di ENI-Lanerossi e delle sue quattro aziende del settore capospalla, cosicché è lecito concludere nel senso che il governo italiano non ha soddisfatto all'obbligo ad esso incombente di notificare gli aiuti in tempo sufficiente per permettere alla Commissione di presentare le sue osservazioni e, se necessario, avviare nei confronti degli aiuti la procedura amministrativa di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato. Va ricordato che una considerevole parte degli aiuti è stata persino pagata dopo l'inizio di detta procedura il 5 dicembre 1984. L'inosservanza dell'obbligo di notifica è particolarmente grave poiché il governo italiano, con telex del 24 giugno 1983, aveva informato la Commissione che avrebbe notificato qualsiasi intervento futuro a favore delle quattro imprese di confezioni maschili in tempo utile e conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del trattato.

L'argomentazione del governo italiano esposta nel corso della procedura con lettera del 28 maggio 1985, secondo la quale non è stato in grado di notificare gli aiuti in anticipo a causa della normativa italiana, va rigettata proprio alla luce di tale conferma. Una tale normativa non può essere invocata per difendere un'azione dello Stato che è incompatibile col trattato.

Inoltre le perdite delle imprese sono state accumulate nel corso di vari esercizi, cosicché una notifica a priori del conguaglio delle perdite sarebbe stata in ogni caso possibile, anche senza indicazione dell'ammontare esatto in questione.

Infine le sentenze della Corte di giustizia nelle cause 234/84 e 40/85, già citate, non lasciano dubbi sul fatto che gli aiuti di salvataggio non possono beneficiare di una delle deroghe di cui all'articolo 92 quando non contribuiscono a ripristinare la redditività di un'impresa, vale a dire quando è possibile prevedere che l'impresa possa operare redditivamente senza ulteriori sovvenzioni entro un periodo di tempo ragionevole, specie se la Comunità presenta per l'industria in questione una capacità di produzione eccedentaria. Nel presente caso dal 1983 in poi, dopo che erano stati concessi considerevoli aiuti allo scopo di coprire le perdite accumulate nel periodo dal 1974 al 1982, era chiaro che le quattro aziende del settore capospalla di ENI/Lanerossi avrebbero continuato a fare pesantemente affidamento sugli interventi dello Stato e sulle risorse pubbliche. Tale prospettiva è stata verificata nella realtà fino al marzo 1988, quando è stato annunciato che la partecipazione dello Stato nel settore sarebbe stata infine liquidata.

Considerate le osservazioni che precedono, occorre concludere nel senso che le iniezioni di capitale sotto forma di conguaglio delle perdite non soddisfano varie condizioni connesse agli aiuti di salvataggio quali esposte nella lettera della Commissione agli Stati membri del 24 gennaio 1979 e definite dalla Corte di giustizia nelle succitate sentenze.

IX

Tra il 1983 e il marzo 1988, ENI ha trasferito la maggior parte degli stabilimenti Lanerossi di confezioni maschili al settore privato. Su un organico all'origine di 3 563 unità nel 1983, il 38 % ha beneficiato di prepensionamento e il resto è stato trasferito a società private indipendenti insieme con i relativi stabilimenti produttivi che, secondo informazioni pervenute al governo italiano, sarebbero stati venduti sulla base di una stima economica e finanziaria effettuata da una banca internazionale.

Grazie ai trasferimenti sopra menzionati, ENI/Lanerossi liquida la sua partecipazione nel settore del capospalla.

Per effetto dei trasferimenti citati, il 45 % della capacità di produzione originaria (1983) ha continuato ad essere impiegata nelle confezioni maschili (civili e militari) e il 17 % è stato riconvertito verso altri sottosettori dell'indu-

stria tessile e dell'abbigliamento e verso altri rami dell'industria.

Nel corso della procedura il governo italiano ha asserito che tali riconversioni hanno ridotto notevolmente la pressione nel settore delle confezioni maschili e quindi sono state proficue per l'industria tessile e dell'abbigliamento della Comunità. Sotto questo profilo in primo luogo va osservato che non è affatto certo che la capacità di produzione nel settore delle confezioni maschili si sia effettivamente ridotta del 55 %. Le cifre presentate dal governo italiano a questo proposito non sono state calcolate sulla base del macchinario e dell'attrezzatura, ma sulla base dell'indicatore rappresentato dalla riduzione degli addetti. Considerate le notevoli esuberanze di personale delle imprese in questione nel 1983, è decisamente probabile che si potesse mantenere il livello della produzione pur riducendo sensibilmente gli addetti. Comunque, al fine di incrementare la produttività era necessario diminuire drasticamente il numero degli addetti poiché — se confrontata con l'industria italiana privata dell'abbigliamento — la produttività del lavoro nelle società a partecipazione statale del settore era molto più bassa, come desumibile dalle statistiche dell'ISTAT per il periodo in esame.

Inoltre, le riconversioni comportano trasferimenti verso i seguenti sottosettori: jeans, confezioni per donna, pigiama, calze e calzermaglie. Tutti questi sottosettori sono altrettanto sensibili a livello comunitario a causa dell'insufficienza dei prezzi, di una domanda e di una produzione in ristagno o ridotta, della pressione dei paesi terzi, di un certo grado di sovraccapacità e di una intensissima e crescente concorrenza e scambi intracomunitari.

Lo stesso vale per quanto riguarda la situazione nei settori non tessili, pellami e calzature, verso i quali sono stati riconvertiti altri due stabilimenti.

Di conseguenza, è lecito concludere nel senso che tali riconversioni anche se probabilmente e alla fine, vale a dire dopo il 1987, hanno ridotto lievemente la pressione sull'industria del capospalla nella Comunità europea, grazie a talune riduzioni di capacità, che — come sopra indicato — in definitiva non sono state così importanti come preteso dal governo italiano, nel contempo hanno accresciuto la pressione aggiungendo capacità supplementari in altri sottosettori dell'industria tessile e dell'abbigliamento e in altri rami dell'industria nei quali esistevano difficoltà strutturali analoghe o di fatto identiche. Tali difficoltà, quindi, sono state accresciute dalle riconversioni predette cosicché è necessario dedurre che esse non hanno agevolato lo sviluppo dell'industria comunitaria nei settori in parola.

X

Tenuto conto delle considerazioni che precedono e con riferimento alla deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato a favore di « aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche » va osservato che gli aiuti, pur agevolando lo sviluppo di ENI che nel frattempo ha venduto Lanerossi e quindi le sue partecipazioni residue nell'industria tessile,

non hanno facilitato lo sviluppo dei settori interessati a livello comunitario e simultaneamente hanno pregiudicato le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. Essi hanno mantenuto artificiosamente in attività gli stabilimenti di produzione del capospalla in un settore nel quale esiste un livello elevato e costantemente crescente di scambi nella Comunità europea e nel quale la concorrenza è estremamente intensa. Essi hanno ridotto i costi di ENI, indebolito la situazione concorrenziale di altri produttori nella Comunità europea e quindi hanno avuto l'effetto di aumentare ulteriormente la pressione su tali imprese e di deprimere i prezzi sul mercato comunitario a scapito e con la conseguenza di un'eventuale estromissione dal mercato di produttori che finora erano sopravvissuti grazie a miglioramenti delle strutture, della produttività e della qualità e grazie a riduzioni di capacità e del numero di addetti compiuti attingendo alle proprie risorse. Pertanto, gli aiuti che hanno avvantaggiato ENI sgravandolo artificiosamente di costi che doveva sostenere e facendo sì che la sua situazione sul mercato non fosse stata più esclusivamente determinata dalla sua efficienza specifica, dai suoi meriti e dalle sue capacità, non possono essere considerati atti a contribuire ad uno sviluppo che dal punto di vista comunitario potrebbe essere la contropartita dei loro effetti di distorsione degli scambi. Di conseguenza, gli aiuti non possono beneficiare della deroga settoriale di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

Per quanto riguarda le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) che riguardano gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo di determinate regioni, va osservato che soltanto alcune delle regioni in questione (Pescara, Maratea, Nocera, Gagliano) presentano un tenore di vita anormalmente basso e sono contraddistinte da una grave forma di sottoccupazione. In alcune altre regioni, in particolare Ancona, Orvieto, Arezzo e Macerata, il tenore di vita non è anormalmente basso, né si ha una grave forma di disoccupazione ai sensi della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a). Il concetto di sviluppo regionale al quale è subordinata la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) è essenzialmente basato sulla concessione di aiuti per nuovi investimenti o espansioni o conversioni di rilievo di imprese, comportanti investimenti di natura materiale e i relativi costi. Nel presente caso gli interventi nei confronti di stabilimenti che si sono trovati in difficoltà finanziarie e il conseguente e successivo risanamento della loro situazione di bilancio non possono essere considerati soddisfare alle condizioni prescritte per l'applicazione della deroga in questione.

In aggiunta, e con riferimento a tutte le regioni in questione, va segnalato che la Commissione non soltanto deve procedere all'analisi della situazione economica e sociale nel quadro dell'interesse comunitario, che nel settore delle confezioni maschili si concreta nel ridurre le capacità nell'evitare gli aiuti di Stato a favore del mantenimento di una produzione non concorrenziale e in tal

modo controllare gli effetti settoriali degli aiuti regionali anche nella aree depresse, ma che tali aiuti debbono anche promuovere lo sviluppo regionale. La disciplina comunitaria dettata per gli aiuti al settore tessile precisa per parte sua che l'aspetto regionale degli aiuti deve essere valutato alla luce dei problemi di sviluppo regionale e dei loro effetti sul settore, sotto il profilo della concorrenza e degli scambi intracomunitari.

Nella situazione in cui si trovava e si trova attualmente l'industria interessata (e nella quale con tutta probabilità rimarrà in futuro) gli aiuti non accrescevano l'efficienza economica e finanziaria degli impianti produttivi e non garantivano la salvaguardia dei posti di lavoro. Gli aiuti si limitavano a mantenerne in attività gli stabilimenti ripianando le loro perdite di esercizio, mentre nel contempo veniva ridotto il numero degli addetti. Di conseguenza, gli aiuti non promuovevano lo sviluppo economico delle regioni interessate ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) visto che non provocavano alcun aumento durevole del reddito o alcuna riduzione della disoccupazione.

Per quanto riguarda la deroga regionale di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) e considerata la situazione dell'industria del capospalla e degli altri settori dell'industria verso i quali alcuni di questi stabilimenti sono stati riconvertiti, gli aiuti hanno pregiudicato le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune.

Considerate le argomentazioni che precedono, gli aiuti non soddisfacevano le condizioni prescritte per beneficiare delle deroghe a titolo regionale di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c).

Infine, per quanto riguarda le esenzioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), dalle considerazioni che precedono risulta che gli aiuti in questione non erano destinati né idonei a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia italiana. D'altra parte il governo italiano non ha invocato tale deroga.

Tenuto conto di tutte le considerazioni sopra esposte, gli aiuti in questione (260,4 miliardi di Lit) sono illegali in quanto il governo italiano non ha soddisfatto agli obblighi ad esso incombenti a norma dell'articolo 93, paragrafo 3. Inoltre essi non soddisfano le condizioni prescritte per beneficiare di una deroga di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3.

XI

Come sottolineato in precedenza, la Commissione in taluni casi può chiedere agli Stati membri di recuperare presso i beneficiari gli aiuti concessi illegalmente.

Nel presente caso, l'importo degli aiuti concessi era una somma cospicua e perfino notevolmente superiore agli importi proposti per altri regimi di aiuto nazionali respinti dalla Commissione a causa delle potenziali distorsioni della concorrenza, quali il regime francese di tasse parafiscali per l'industria tessile e dell'abbigliamento (decisione finale negativa, decisione 85/380/CEE della Commissione ⁽¹⁾), il regime di aiuto all'industria tessile e dell'abbigliamento presentato dal Regno Unito (decisione finale negativa, decisione 85/305/CEE della Commissione ⁽²⁾) e il regime di aiuti belga del 1984 a favore dell'industria tessile e dell'abbigliamento (decisione finale negativa, decisione 84/564/CEE della Commissione ⁽³⁾).

Inoltre, la gravità e l'entità dell'infrazione alle norme comunitarie nel presente caso impongono misure appropriate.

Di conseguenza l'ammontare complessivo degli aiuti concessi illegalmente, pari a 260,4 miliardi di Lit, deve essere oggetto di recupero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti concessi tra il 1983 e il 1987 a ENI/Lanerossi sotto forma di iniezioni di capitale a favore delle aziende

del gruppo operanti nel settore del capospalla e pari a 260,4 miliardi di Lit sono illegali in quanto corrisposti in infrazione alle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE. Inoltre sono incompatibili col mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato.

Articolo 2

Tali aiuti debbono essere oggetto di recupero.

Articolo 3

Il governo italiano informa la Commissione entro due mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione delle misure adottate per conformarsi alla decisione stessa.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 217 del 14. 8. 1985, pag. 20.

⁽²⁾ GU n. L 155 del 14. 6. 1985, pag. 55.

⁽³⁾ GU n. L 312 del 30. 11. 1984, pag. 27.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 4185/88 del Consiglio, del 16 dicembre 1988, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per talune specie di frutta e succhi di frutta (1989)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 368 del 31 dicembre 1988)

Pagina 23, allegato II :

L'allegato II è sostituito dall'allegato accluso.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

País de origen Oprindelsesland Ursprungsland Χώρα καταγωγής Country of origin Pays d'origine Paese di origine Land van oorsprong País de origem	Autoridad competente Kompetent myndighed Zuständige Behörde Αρμόδια υπηρεσία Competent authority Autorité compétente Autorità competente Bevoegde autoriteit Autoridade competente
1. Para los 3 contingentes — For de 3 kontingenter — Für die 3 Kontingente — Για τις 3 ποσοστώσεις — For the 3 quotas — Pour les 3 contingents — Per i 3 contingenti — Voor de 3 contingenten — Para os 3 contingentes	
Estados Unidos De Forenede Stater USA ΗΠΑ USA États-Unis d'Amérique Stati Uniti Verenigde Staten Estados Unidos da América	United States Department of Agriculture
Cuba Cuba Kuba Κούβα Cuba Cuba Cuba Cuba Cuba	Ministère de l'Agriculture
2. Únicamente para los híbridos de agrios conocidos por el nombre de « Minneolas » — udelukkende til krydsninger af citrusfrugter, benævnt «Minneolas» — Nur für Kreuzungen von Zitrusfrüchten, bekannt unter dem Namen „Minneolas“ — μόνο για τα υβρίδια εσπεριδοειδών γνωστά με την ονομασία «Minneolas» — Only for citrus fruit known as 'Minneolas' — Uniquement pour les hybrides d'agrumes connus sous le nom de « Minneolas » — Solo per gli ibridi d'agrumi conosciuti sotto il nome di « Minneolas » — Uitsluitend voor kruisingen van citrusvruchten die bekend staan als „minneola's" — Somente para os citrinos híbridos conhecidos pelo nome de « Minneolas »	
Israel Israel Israel Ισραήλ Israel Israël Israele Israël Israel	Ministry of Agriculture Department of Plant Protection and Inspection
Chipre Cypern Cypern Κύπρος Cyprus Chypre Cipro Cyprus Chipre	Ministry of Commerce and Industry Produce Inspection Service